

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n.4-2019/P*

## **LA PUBBLICITA' DEI REGIMI PATRIMONIALI NELL'UNIONE CIVILE E NELLA CONVIVENZA DI FATTO. LA SCELTA DEL COGNOME NELL'UNIONE CIVILE. ASPETTI DI RILEVANZA NOTARILE**

*di Maria Luisa Cenni*

*(Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 24 febbraio 2021)*

### *Abstract*

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, istituisce e regola l'unione civile fra persone dello stesso sesso e introduce una disciplina delle "convivenze di fatto".

Dopo la sua entrata in vigore i rapporti "affettivi di coppia" caratterizzati da "stabilità" disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso. La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da "stabilità" e "vincolatività", rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività. All'interno delle "speciali" convivenze di fatto regolate dalla legge n. 76/2016, poi, emerge la distinzione fra convivenze di fatto non regolate da contratto di convivenza e le convivenze di fatto regolate da contratto di convivenza. Questa distinzione assume particolare rilievo in relazione ai "regimi patrimoniali" della coppia convivente.

Le discipline dettate per le unioni civili, da un lato, e per le convivenze di fatto, dall'altro, sono sostanzialmente diverse ed evidenziano una diversa "qualità" giuridica del rapporto regolato in considerazione dell'assenza nella "convivenza di fatto" della fattispecie genetica "qualificante" (matrimonio o unione civile), che determina in capo alle parti il sorgere di uno specifico "status" personale e familiare.

Questa diversa struttura del rapporto si riflette sulle scelte compiute dal legislatore riguardo ai regimi patrimoniali.

La legge in commento, infatti, al comma 13 estende i regimi coniugali, così come previsti dal codice civile agli art. 159 e ss, alle unioni civili mentre affida al contratto di convivenza, e alla sua opponibilità ai terzi, la scelta della comunione dei beni (non regime legale, pertanto, ma regime contrattualmente adottato) per i conviventi di fatto.

Lo studio si propone di esaminare i regimi patrimoniali nelle unioni civili, la loro instaurazione, la loro modifica e relativa la cessazione, nonché la loro opponibilità affidata agli atti dello stato civile.

In questo ambito si individuano i certificati dello stato civile ai quali la pubblicità dei regimi patrimoniali delle unioni civili è affidata, e le relative annotazioni.

Viene, poi, esaminato il sistema di pubblicità previsto per il regime della comunione dei beni che, in base al comma 53, lettera c) della Legge n. 76/2016, può essere contenuto nel contratto di convivenza.

La possibilità di adottare contrattualmente il regime della comunione dei beni nelle “speciali” convivenze di fatto disciplinate dalla legge in commento, è una scelta normativa di difficile collocazione sistematica essendo evidenti le difficoltà, sia teoriche che pratiche, legate alla sua instaurazione, ma soprattutto alla sua modifica, alla sua cessazione e alla sua opponibilità ai terzi, affidata all’inadeguato strumento delle dichiarazioni e certificazioni anagrafiche.

Anche in relazione a questo regime patrimoniale contrattuale, delle convivenze di fatto, lo studio cerca di individuare i documenti anagrafici ai quali fare riferimento, sempre tenuto conto della strutturale inadeguatezza dell’anagrafe ad assolvere la funzione di opponibilità, che il legislatore ha voluto affidarle con il comma 52 della legge in commento.

Infine alcune considerazioni vengono svolte riguardo alla scelta del cognome comune nelle unioni civili.

*Indice:* 1) Generalità. 2) I regimi patrimoniali dell’unione civile: a) La costituzione dell’unione civile e l’instaurazione dei regimi patrimoniali; b) Lo scioglimento dell’unione civile e la cessazione dei regimi patrimoniali; c) documenti cui fare riferimento per la costituzione e lo scioglimento dell’unione civile. 3) Conclusioni sul regime patrimoniale legale dell’unione civile, le sue modifiche, i regimi convenzionali e la relativa opponibilità: a) la costituzione dell’unione civile e l’opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali che ne conseguono. Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni; b) i regimi patrimoniali durante l’unione civile. Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni; c) la fase della cessazione dell’unione civile, la conseguente cessazione dei regimi patrimoniali. Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni. 4) Il regime della comunione dei beni nella “convivenza di fatto”. Documenti cui fare riferimento per la iscrizione della convivenza di fatto e per la registrazione del contratto di convivenza. 5) La scelta del cognome nell’unione civile.

## **1) Generalità**

La Legge 20 maggio 2016, n. 76<sup>1</sup> reca la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il testo normativo è composto da un articolo unico che detta due distinte discipline:

- istituisce e regola **l’“unione civile fra persone dello stesso sesso”**, ai commi dall’1 al 35;
- introduce una disciplina per le **“convivenze di fatto”**, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali, nei commi da 36 a 65 compresi.

---

<sup>1</sup> Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ed entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Le discipline dettate per le unioni civili, da un lato, e per le convivenze di fatto, dall'altro, evidenziano la diversa "qualità" giuridica del rapporto regolato.

Dalla nuova disciplina emerge infatti:

- che il rapporto nascente dalla costituzione della unione civile, per molti aspetti disciplinato facendo riferimento alle norme dettate per il matrimonio (pur presentando differenze non trascurabili), è caratterizzato da maggiore "vincolatività" cui conseguono maggiori diritti e doveri per le parti;
- che la convivenza di fatto è caratterizzata da una minore vincolatività del rapporto, pur nella tendenziale "stabilità" dello stesso (come previsto dalla definizione contenuta nel comma 36), la cui regolamentazione, in particolare per l'aspetto dei rapporti patrimoniali relativi alla vita comune, è principalmente rimessa all'autonomia delle parti conviventi attraverso la sottoscrizione di un "contratto di convivenza".

Dopo la legge n. 76/2016, pertanto, i rapporti "affettivi di coppia" caratterizzati da "stabilità" disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso<sup>2</sup>. La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da "stabilità" e "vincolatività", rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività alle quali, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, il legislatore ha riconosciuto o esteso specifici diritti (nei commi dal 38 al 49 e al comma 65)<sup>3</sup>.

All'interno delle convivenze di fatto regolate dalla legge n. 76/2016, poi, emerge la distinzione fra convivenze di fatto non regolate da contratto di convivenza (cui si applicano i predetti commi dal 38 al 49 e il comma 65) e le convivenze di fatto regolate da contratto di convivenza (alle quali sono dedicati i commi dal 50 al 64). Questa distinzione, come vedremo, assume particolare rilievo in relazione ai "regimi patrimoniali" della coppia convivente.

Giova anticipare, riguardo alle "convivenze di fatto", che si ritiene di condividere l'opinione di chi ritiene<sup>4</sup> che la convivenza "Cirinnà" disciplinata dalla Legge n. 76/2016, caratterizzata dai requisiti soggettivi, oggettivi e di accertamento richiesti dai commi 36 e 37 della Legge stessa rappresenti una "fattispecie speciale" al di fuori della quale restano le "convivenze more uxorio"

---

<sup>2</sup> Sulla legittimità costituzionale delle norme che vietano alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio si è pronunciata la Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, meglio citate alla successiva nota 9.

<sup>3</sup> Giova precisare che entrambe le discipline dettate dalla nuova legge sono destinate a regolare legami "affettivi di coppia", restando esclusi dalla nuova disciplina quei rapporti che tale caratteristica non presentano. Ne restano, pertanto, escluse quelle "coabitazioni" ad esempio caratterizzate da affetto parentale o fra amici che dividono lo stesso appartamento. Diversa è infatti la "convivenza di fatto" disciplinata dalla legge in commento per il cui accertamento il legislatore al comma 37 fa riferimento all'art. 4 "Famiglia anagrafica" del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, dalla mera "coabitazione" (o convivenza anagrafica) di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., non disciplinata dalla nuova Legge. Al riguardo resta incomprensibile il richiamo all'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 nel comma 52 della Legge in commento.

<sup>4</sup> In questo senso con argomentazioni chiare ed esaustive: F. Mecenate in "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge "Cirinnà" Studio Civilistico n. 196-2017/C, approvato in data 24 gennaio 2018, in C.N.N. Notizie, e bibliografia ivi citata.

tutelate in virtù di una *“disciplina legale e di un’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi molto prima della nuova legge”*<sup>5</sup>.

Da ciò discende che la *“speciale”* disciplina contenuta nella legge in commento, in particolare nei commi 51, 52 e 53 (relativi al contratto di convivenza, all’eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni con esso *“scelto”* e alla relativa pubblicità) e nei commi 36 e 37 (che contengono i presupposti legali per il riconoscimento e l’accertamento della convivenza), trova giustificazione nella *“specialità”* da attribuirsi alla convivenza di fatto ivi disciplinata, ferma restando la tutela già riconosciuta alle *“convivenze more uxorio”*.

In particolare la legge in esame prevedendo un contratto *“tipico”* destinato a disciplinare gli aspetti patrimoniali delle convivenze ivi previste non ha inteso limitare la libertà contrattuale dei conviventi regolata dalle norme generali in materia di contratto (art. 1322 c.c., quanto al giudizio di meritevolezza e art. 1372 c.c. quanto al principio di relatività del contratto) ma ha inteso mettere a disposizione della speciale convivenza regolata dalla nuova legge un ulteriore strumento negoziale tipico con maggiori potenzialità in particolare sotto il profilo contenutistico (si veda in particolare il comma 53 lettera c il quale prevede che il contratto di convivenza possa contenere il *“regime patrimoniale di comunione dei beni”*, aspetto sul quale ci si soffermerà).

La nuova legge ha, quindi, fornito una disciplina *“speciale”* per le convivenze di fatto da essa regolate, ma l’assenza nel rapporto di convivenza della fattispecie genetica *“qualificante”* (matrimonio o unione civile), che determina in capo alle parti il sorgere di uno specifico *“status”* personale e familiare, ha portato il legislatore a prevedere discipline sostanzialmente diverse (per le unioni civili, da un lato, e le convivenze, dall’altro) soprattutto riguardo ai diritti successori e ai regimi patrimoniali della coppia.

Quanto ai regimi patrimoniali, infatti, ed in particolare avuto riguardo al regime legale applicabile, l’assenza nelle convivenze di *“fattispecie genetica”* qualificante rende il rapporto fra le parti meno certo, con le intuibili conseguenti implicazioni anche sul piano della opponibilità ai terzi dei regimi.

La rilevanza di tale aspetto risulta evidente tenuto conto che detti regimi patrimoniali (in quanto regimi generali) incidono sull’appartenenza, circolazione e responsabilità dei beni e, quindi, esplicano effetti diretti nei confronti dei terzi (come accade in particolare per la *“comunione degli acquisti”* conseguente al regime di comunione dei beni, che costituisce una profonda deroga alle regole generali in materia di contratti).

Pare evidente come il regime della comunione legale dei beni, con i suoi automatismi, le sue regole di amministrazione e responsabilità, non può concepirsi al di fuori di un rapporto certo (coniugio o unione civile) e di strumenti che rendano opponibile tale regime e le sue modifiche ai terzi.

---

<sup>5</sup> Così F. Mecenate, cit. pag. 8 e ss.. Peraltro da tempo l’unione non fondata sul matrimonio è considerata *“famiglia”*. La Corte Costituzionale (anche in Sentenza n. 166 del 1998) ha posto in evidenza come coesistano nel nostro ordinamento due diverse tutele familiari: quella della famiglia legittima riconosciuta e garantita dall’art. 29 Cost. e quella della famiglia naturale rappresentata dall’art. 2 Cost. e sostenuta dall’art. 30 Cost. L’unione Europea con l’art. 9 della Carta di Nizza, che garantisce in modo distinto e non congiunto il diritto di sposarsi e quello di *“fondare una famiglia”*, ha riconosciuto come famiglia l’unione di fatto. Prima della normativa in esame la giurisprudenza aveva indicato una linea di sviluppo tendente a conferire, quanto più possibile, rilievo giuridico al mero fatto della convivenza in materia ad esempio: di azione di arricchimento nei rapporti tra conviventi; dell’incidenza di una nuova convivenza sull’assegno di divorzio percepito da uno dei conviventi; di contratto di locazione e famiglia di fatto; di risarcimento del danno e convivenza; di assegnazione della casa familiare e convivenza su cui peraltro è già intervenuto il legislatore introducendo l’art. 337-sexies c.c.; di tutela possessoria del convivente, dell’immobile di proprietà dell’altro, nel momento della cessazione del rapporto.

In questa ottica il legislatore, al comma 13 della legge in commento, estende i regimi coniugali, così come previsti dal codice civile agli art. 159 e ss, alle unioni civili mentre affida al contratto di convivenza, e alla sua opponibilità ai terzi, la scelta della comunione dei beni (non regime legale, pertanto, ma regime contrattualmente adottato) per i conviventi fatto<sup>6</sup>.

Tale scelta, tuttavia, come si dirà presenta rilevanti criticità proprio sotto l'aspetto della pubblicità del regime di comunione dei beni eventualmente scelto con il contratto di convivenza.

## 2) I regimi patrimoniali dell'unione civile

Come è stato più volte posto in rilievo nelle relazioni che hanno accompagnato i lavori parlamentari dei disegni di legge al Senato e alla Camera dei Deputati<sup>7</sup>, per le unioni civili il legislatore ha introdotto una disciplina che tende ad una sostanziale equiparazione fra lo stato coniugale e quello derivante dall'unione civile.

Il testo approvato conferma l'osservazione di chi ha rilevato che questa equiparazione riguarda principalmente il momento funzionale, ossia lo svolgimento del rapporto familiare nei rispettivi ambiti, poiché conosce notevoli divergenze per quanto riguarda il momento genetico e quello estintivo, ossia la costituzione e lo scioglimento del rapporto<sup>8</sup>.

Tali aspetti, legati al momento genetico e a quello estintivo dell'unione civile, hanno evidenti riflessi sui regimi patrimoniali legati all'unione stessa, fissando il momento dell'instaurarsi dei regimi e il momento del relativo scioglimento.

La legge approvata segue ad un percorso giurisprudenziale che da tempo sollecitava l'Italia ad introdurre nel suo apparato legislativo il riconoscimento giuridico delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso, predisponendo per esse un quadro legale attributivo di diritti, in alternativa al matrimonio<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> La necessità di certezza del rapporto giuridico nel diverso ambito delle successioni è stato affermato, con orientamento costante, dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 404 del 1988 e Sentenza n. 310 del 1989, con le quali ha affrontato questioni di legittimità degli articoli 565 e 582 c.c., in particolare nella parte in cui non includono il convivente fra gli eredi legittimi, e dell'art. 540, comma 2 c.c. per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.) la quale ha posto in evidenza che la vocazione degli eredi legittimi presuppone l'esistenza di un **rapporto giuridico certo e incontestabile** (quali sono i rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale se riconosciuta o giudizialmente accertata) che non sussiste in capo al convivente. Giova anticipare che la legge in commento, in relazione alle convivenze di fatto, ha previsto al comma 52 uno strumento di opponibilità ai terzi del contratto di convivenza, e conseguentemente del regime di comunione dei beni in esso eventualmente contenuto, assolutamente inadeguato al ruolo affidatole, con le relative conseguenze negative in ordine alla certezza dei rapporti che proprio la pubblicità dei regimi generali dovrebbe garantire.

<sup>7</sup> Significative le molte relazioni contenute nei Dossier presso la Camera dei Deputati ed il Senato. Di particolare interesse sono alcune relazioni che accompagnano le audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato, ed in particolare: Relazione del Prof. Maria Elisa D'Amico, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Statale di Milano; Relazione del Prof. Ferruccio Tommaso, Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università di Verona; Osservazioni Della Dottoressa Maria Gabriella Luccioli, Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione.

<sup>8</sup> Così il Prof. Ferruccio Tommaso nelle sue osservazioni alla Commissione Giustizia del Senato sul primo testo unificato del progetto di Legge.

<sup>9</sup> Al riguardo occorre richiamare le più significative decisioni ed in particolare:

1) la Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 21 luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia), pronunciata avverso il rifiuto delle autorità Italiane di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste da alcune coppie omosessuali, secondo cui il Governo Italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, così violando l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti

Il comma 1 della Legge qualifica, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, le unioni civili specifiche “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e lo stesso comma 1 individua la finalità della legge nella “istituzione”, appunto, e conseguente disciplina di questa specifica formazione sociale, oltre che nella “disciplina” delle

---

dell'uomo. In particolare si legge nella decisione: *“Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt'oggi la possibilità di contrarre un'unione civile o un'unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia, alla data dell'analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.”*. *“La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione.”*.

2) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme che vietano alle persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, ha affermato che: *“L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In proposito, è sufficiente l'esame delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta, dunque, al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, restando riservata alla Corte la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio)”*;

3) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014 sul c.d. divorzio imposto, secondo cui: *“Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. È, quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.”*. Questa ipotesi trova ora specifica disciplina nel comma 27 della legge n. 76/2016.

convivenze di fatto le quali, restando sul piano fattuale escludono in radice la necessità di una qualsiasi loro “istituzione” operando la legge sul piano della sola disciplina.

Il legislatore ha quindi recepito l’interpretazione e l’invito della Corte Costituzionale, ma anche della Corte di Cassazione<sup>10</sup>, e ha riconosciuto e disciplinato l’unione fra persone dello stesso sesso mediante un istituto diverso dal matrimonio, ad esse riservato, ma per molti aspetti disciplinato mediante rinvii alla disciplina coniugale<sup>11</sup>.

Con specifico riferimento ai regimi patrimoniali il legislatore della Novella al comma 13<sup>12</sup>, prevede per le unioni civili una disciplina analoga a quella dettata per il matrimonio.

In considerazione tuttavia delle differenze, cui si è già accennato, nella fase genetica e nella fase dello scioglimento dell’unione civile rispetto al matrimonio, pare utile individuare il momento “costitutivo” dell’unione (e il documento che ne attesta la costituzione) e il momento del suo “scioglimento” in quanto ad essi corrispondono rispettivamente l’instaurazione e la cessazione dei regimi patrimoniali della famiglia fondata sull’unione civile.

Occorre al riguardo premettere il quadro normativo al quale fare ora riferimento per la documentazione della costituzione dell’unione civile e per l’opponibilità dei relativi regimi, dopo l’emanazione dei Decreti Legislativi di cui al comma 28 della Legge n. 76/2016 (e quindi superato il periodo transitorio (dal 5 giugno 2016 fino al giorno 11 febbraio 2017) regolato con D.P.C.M. 23 luglio 2016 n.144, emanato in attuazione del comma 34 della Legge<sup>13</sup>).

Il quadro normativo è il seguente:

- i commi 2, 3 e 9 della legge, relativi alla costituzione dell’unione civile e alla sua certificazione;
- i commi 24, 25 e 26 della legge, relativi allo scioglimento dell’unione civile;
- il Decreto Legislativo 19 Gennaio 2017, n. 5 recante *“Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”* con particolare riguardo alle modifiche da esso apportate agli artt. 49 (Annotazioni negli atti di nascita), 63 (Iscrizioni e trascrizioni negli atti di matrimonio e di unione civile), e 69 (annotazioni negli atti di matrimonio e di costituzione dell’unione civile) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e all’introduzione degli artt. da 70-bis a 70-

---

<sup>10</sup> Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2015 n. 2400, secondo cui: *“È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale - in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.”*

<sup>11</sup> Le principali differenze riguardano le adozioni, la fase genetica e la fase dello scioglimento dell’unione.

<sup>12</sup> Il precedente comma 11 reca la disciplina del c.d. regime patrimoniale “primario” o “contributivo.

<sup>13</sup> Nelle more dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi attuativi di cui al comma 28 lettera a), in attuazione del comma 34 della legge, era stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, in data 23 luglio 2016 n. 144, rimasto in vigore fino al giorno 11 febbraio 2017, per stabilire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio di Stato Civile.

quinquiesdecies dello stesso D.P.R. n. 396/2000<sup>14</sup> relativi alla “Richiesta e costituzione dell’unione civile”;

- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 27 febbraio 2017, unito alla Circolare Ministeriale n. 3 in pari data, emanato in attuazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 5/2017 di adeguamento del Decreto del Ministro dell’Interno in data 5 aprile 2002, recante le formule di rito per la redazione degli atti dello stato civile, in conformità all’art. 12, (Modalità di redazione degli atti) del D.P.R. n. 396/2000<sup>15</sup>.

#### **a) La costituzione dell’unione civile e l’instaurazione dei regimi patrimoniali**

Il procedimento complessivo di costituzione, registrazione negli atti dello stato civile e conseguente certificazione dell’unione civile, di rilievo per l’attività notarile in quanto incide sull’instaurazione dei regimi patrimoniali e sulla loro opponibilità ai terzi, risulta dalla lettura combinata dei commi 2, 3 e 9 dell’articolo unico della legge n. 76/2016 e dagli artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000, come introdotti dall’art. 1, lettera t) del D. Lgs n. 5/2017.

In particolare, prendendo le mosse dai commi 2, 3 e 9 della legge:

- l’unione civile si **“costituisce”** mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni (comma 2).

A tale dichiarazione va riconosciuto l’effetto costitutivo dell’unione (come la celebrazione per il matrimonio)<sup>16</sup>;

- l’Ufficiale dello Stato civile provvede, quindi, alla **registrazione** degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile (comma 3);

- infine il comma 9 prevede che l’unione civile è **certificata** dal relativo documento attestante *“la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.”*.

Le predette disposizioni trovano la disciplina di dettaglio nelle norme introdotte dal D. lgs. n. 5/2017.

Il procedimento di costituzione, registrazione e certificazione dell’unione civile è disciplinato dai predetti artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000, come introdotti dal D. Lgs n. 5/2017 il quale ha anche apportato le necessarie modifiche all’art. 63 del D.P.R. stesso (iscrizioni e trascrizioni relative agli atti di matrimonio e di unione civile) nonché all’art. 49 (annotazioni negli atti di nascita) e all’art. 69 (annotazioni negli atti di costituzione dell’unione civile).

In particolare i predetti nuovi artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies, disciplinano:

- le **fasi preliminari** alla costituzione dell’unione civile, e cioè le fasi: della richiesta di costituzione dell’unione civile presentata dalle parti all’ufficio di stato civile di un comune da loro

<sup>14</sup> Inseriti dopo l’art. 70 dall’art. 1 lettera t) del D. Lgs. n. 5/2017.

<sup>15</sup> In particolare il comma 1 del richiamato Art. 12 dispone che *“Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2”*.

<sup>16</sup> Lo status di unito civilmente, pertanto, consegue alla costituzione dell’unione civile e sarà applicabile (in via analogica) alle unioni civili, anche se la relativa norma non è richiamata, il principio espresso dall’art. 130 c.c. secondo cui *“Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile”*.

liberamente scelto (art. 70-bis, senza pertanto il limite territoriale posto dall'art. 94 c.c. per il matrimonio); della verbalizzazione della richiesta; delle verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile (art. 70-ter) cui consegue la previsione del termine di centottanta giorni per la costituzione dell'unione civile. Queste **sono mere fasi preliminari** alla costituzione dell'unione<sup>17</sup>, che non determinano la creazione dello status di unito civilmente e, conseguentemente, **non determinano il sorgere degli specifici, conseguenti diritti e non determinano l'instaurazione dei regimi patrimoniali**;

- la fase della **costituzione dell'unione civile** (art. 70-octies) mediante dichiarazione resa dalle parti "personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni" (come già previsto dal comma 2 della Legge).

**E' in questo momento che si crea lo status personale e familiare di "unito civilmente" e che si instaura il regime patrimoniale familiare che, in assenza di diversa scelta, è quello della comunione dei beni** (come per il matrimonio) ai sensi del comma 13, dell'articolo unico della Legge n. 76/2016 secondo cui *"Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni."*

L'art. 70-octies (costituzione dell'unione civile), al comma 3 dispone inoltre (conformemente all'art. 162, comma 2 c.c.) che al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono *"dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali"*<sup>18</sup>;

-la **registrazione e certificazione** della costituzione dell'unione civile.

Il comma 4 del predetto art. 70-octies, prevede la "iscrizione" dell'unione civile nel relativo registro (istituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 5/2017 che ha modificato il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Il successivo art.70-quaterdecies disciplina il **"contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile"** prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nell'atto stesso della **"scelta del regime di separazione dei beni"** (o *"di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato."*)

Infine l'art. 70 quinquiesdecies disciplina la **"Certificazione dell'unione civile"** la quale deve riportare, fra l'altro, **"l'indicazione del regime patrimoniale"** che, al momento della costituzione dell'unione civile, potrà essere solo il regime legale della comunione dei beni ovvero il regime "scelto" della separazione dei beni (oltre alla scelta della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato, come già detto).

**In conclusione**, avuto riguardo alla fase di costituzione dell'unione civile e della conseguente instaurazione ed opponibilità dei relativi regimi patrimoniali, dall'esposto quadro normativo emerge:

- che l'unione civile si costituisce nel momento in cui le parti rendono all'ufficiale di stato civile la dichiarazione "di voler costituire unione civile";
- che in quel momento le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime della separazione dei beni (art. 70-octies comma 3 D.P.R. n. 396/2000, in conformità al richiamo operato dal comma 13 della Legge all'art. 162 c.c.);
- che se tale dichiarazione di scelta non viene resa il regime legale dell'unione civile è quello della comunione dei beni (salva la possibilità riconosciuta dall'art. 162, comma 3 c.c. di stipulare una convenzione precedente, cui di seguito accennerò);
- che il regime che si è instaurato al momento della costituzione dell'unione civile potrà essere modificato mediante la stipulazione di una convenzione "patrimoniale" a norma degli artt. 162 e ss. c.c. (richiamati dal comma 13 della legge);

---

<sup>17</sup> Alla quale non si applicano le norme di cui agli artt. 93 e ss relative alla pubblicazione del matrimonio.

<sup>18</sup> Allo stesso comma è inoltre prevista la possibilità di operare la "scelta del cognome comune" come già previsto dal comma 10 della Legge.

- che l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali è affidata agli atti dello stato civile, con efficacia di pubblicità dichiarativa, in conformità al disposto dell'art. 162 comma 4 e dell'art. 163 comma 3 c.c., richiamati dal comma 13 della legge.

Per il regime legale della "comunione dei beni" nelle unioni civili dovrebbe valere (come per il matrimonio) la regola della "pubblicità negativa" (anche tenuto conto che il formulario di cui al Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017, citato, non prevede alcuna formula per l'annotazione del regime patrimoniale della comunione dei beni) e quindi, nella relativa certificazione, l'instaurazione automatica di detto regime legale dovrebbe evincersi dalla assenza di annotazioni (annotazioni "Nessuna").

Autorevole dottrina<sup>19</sup> tuttavia, sulla base del tenore letterale del comma 9 della legge, (che testualmente prevede che il documento attestante la costituzione dell'unione deve, fra l'altro, contenere "l'indicazione" del regime patrimoniale) e del citato art. 70-quinquiesdecies (il quale nel disciplinare la "Certificazione dell'unione civile" prevede l'espressa indicazione del "regime patrimoniale") ritiene che per le unioni civili sia stata abbandonata la "regola della pubblicità negativa", che vale per il matrimonio.

Un indice normativo diverso può, tuttavia, ricavarsi dalla lettura del già citato art.70-quaterdecies, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 che porta ad ammettere una pubblicità negativa del regime legale nella parte in cui prevede che, all'atto della costituzione dell'unione civile, la dichiarazione da inserirsi nel relativo atto, riguardo ai regimi patrimoniali è quella della "scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato."

Pare opportuna una precisazione relativa all'ufficio di stato civile al quale richiedere le certificazioni relative alla costituzione dell'unione civile, e relativi regimi patrimoniali.

Il principio di competenza per la formazione, e conseguente rilascio di estratti e certificati, è quella contenuta nell'art. 12, comma 2 (Modalità di redazione degli atti) del D.P.R. 396/2000 secondo cui "Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte **sono formati nel comune in cui tali fatti accadono**. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata."<sup>20</sup>

L'Art. 5 (Compiti degli ufficiali dello stato civile) comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 396/2000 prevede che stesso ufficiale dello stato civile "rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile".

Pertanto l'estratto dell'atto di costituzione dell'unione civile, con le relative annotazioni, andrà richiesto all'ufficio di stato civile del **luogo in cui l'unione civile è stata costituita**<sup>21</sup>.

Potrà, in ogni caso, essere richiesto un certificato di costituzione dell'unione civile all'ufficio di stato civile del comune di residenza delle parti, il quale indicherà il luogo di costituzione dell'unione civile al cui ufficio di stato civile potrà, poi, essere richiesto il relativo estratto con le eventuali annotazioni.

---

<sup>19</sup> G.Trapani in "Le unioni Civili e le convivenze – Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017" a cura di C. M. Bianca, Torino,2017, pag. 26.

<sup>20</sup> I successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 12 dispongono "8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione..".

<sup>21</sup> Diversamente dalla celebrazione del matrimonio, per la quale vale la limitazione territoriale del "comune dove uno degli sposi ha la residenza" per la costituzione dell'unione civile vale il principio della libera scelta delle parti (art. 70-bis comma 1 del D.P.R. n. 396/2000).

La costituzione dell'unione civile va inoltra annotata nell'atto di nascita delle parti ai sensi dell'art. 49 lettera f) del D.P.R. n. 396/2000.

### ***b) Lo scioglimento dell'unione civile e la cessazione dei regimi patrimoniali***

La fase dello scioglimento dell'unione civile è quella che presenta maggiori peculiarità rispetto al matrimonio considerando che la relativa disciplina, contenuta nei commi da 22 a 26 della Legge, non prevede il procedimento di "separazione" con la conseguenza, per quanto riguarda in particolare i regimi patrimoniali, che nell'unione civile la cessazione dei regimi patrimoniali coinciderà con lo scioglimento dell'unione.

Per la fase di scioglimento dell'unione civile sono richiamate, in particolare ai commi 23 e 25 della legge molte delle norme dettate per il divorzio ed è inoltre previsto, al comma 24 della Legge, un procedimento "volontario" (una sorta di surrogato del procedimento di separazione) che inizia con la manifestazione di "*volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile*" seguita da un "periodo di riflessione" di tre mesi prima di poter proporre la domanda di scioglimento dell'unione.

L'unione civile, in base alle citate norme, si scioglie:

1) per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22 della legge). Tale norma trova il suo corrispondente nella disciplina coniugale nell'art. 149 c.c., sullo scioglimento del matrimonio, il quale tuttavia non prevede l'ipotesi della morte presunta; ipotesi per la quale trova applicazione la speciale disciplina di cui agli artt. 65 e 68 c.c.. Tale disciplina, in particolare l'art. 68 c.c., si ritiene non applicabile alle unioni civili per le quali pare doversi ritenere, in base al tenore letterale del comma 22, che divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta di una delle parti l'unione civile debba ritenersi sciolta;

2) a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti dell'unione civile (comma 26). E' l'ipotesi opposta rispetto a quella ora disciplinata dal comma 27, sulla quale ci si soffermerà in seguito. Il comma 26, infatti, disciplina l'ipotesi della coppia omosessuale unita civilmente, che divenga eterosessuale a seguito di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. In tal caso l'unico effetto che si produce è lo scioglimento dell'unione civile;

3) in molte delle ipotesi per le quali può essere chiesto lo scioglimento del matrimonio (comma 23). In particolare il comma 23 richiama in gran parte (ma non in tutto) l'art. 3 della legge sul divorzio e in particolare richiama, come ipotesi per le quali può essere domandato lo scioglimento dell'unione civile, i casi previsti dall'articolo 3, primo comma numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge n. 898/1970.

Non vengono invece richiamate le lettere b), f) e g), del n. 2) dello stesso art. 3, fra le quali, in particolare, la lettera b) disciplina la domanda di divorzio a seguito di separazione giudiziale o consensuale.

La lettera b)<sup>22</sup> non è stata richiamata in coerenza con la scelta di non applicare alle unioni civili la fase della separazione e la lettera g)<sup>23</sup> non è stata richiamata in quanto l'ipotesi della

---

<sup>22</sup> Che dispone: "*Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: (omissis)*

*2) nei casi in cui: (omissis)*

*b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. (omissis)".*

<sup>23</sup> Che dispone: "*Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: (omissis)*

*2) nei casi in cui: (omissis)*

rettificazione di sesso è stata espressamente disciplinata, con diversa rilevanza, dai commi 26 e 27 della Novella (quest'ultimo introdotto a seguito della citata sentenza della Consulta n. 170/2014 sul c.d. "divorzio imposto", proprio con riferimento alla predetta lettera g). In particolare il legislatore al comma 26 ha previsto il necessario scioglimento dell'unione nell'ipotesi di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti dell'unione, senza possibilità di continuare il rapporto sotto forma di matrimonio, mentre nel comma 27 ha previsto la possibilità che a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi il rapporto **proseguia automaticamente** sotto forma di unione civile;

4) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato civile (comma 24), ed a tale manifestazione di volontà è seguita la domanda di scioglimento dell'unione, da proporsi decorsi tre mesi dalla data della manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione (comma 24 della legge) o l'avvio, decorso lo stesso termine, di una delle procedure stragiudiziali di cui appresso.

La "manifestazione di volontà" prevista dal comma 24 della legge non ha effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo un "**presupposto**"<sup>24</sup> per presentare la domanda di scioglimento la quale non può essere presentata prima del suddetto termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile. Quindi solo dopo la dichiarazione, e decorso il termine di legge, sarà possibile per la parte avviare una delle procedure previste dalla legge per lo scioglimento dell'unione e cioè: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale accedendo alla procedure facilitative della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale di stato civile, di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014.

Quanto ai procedimenti per lo scioglimento dell'unione civile, il comma 25 della legge richiama, in quanto compatibili, gran parte delle norme dettate per il divorzio, e prevede altresì l'applicazione delle discipline acceleratorie dello scioglimento del matrimonio di cui agli artt. 6 (negoziato assistito)<sup>25</sup> e 12<sup>26</sup> (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile) di cui al D. L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162.

---

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.".

<sup>24</sup> Ci si soffermerà appresso sull'iscrizione di tale manifestazione di volontà negli atti di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g-quinquies e sulla sua annotazione a margine degli atti stessi ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera b) del D.P.R. n. 396/2000.

<sup>25</sup> "Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, **di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.**

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. (omissis).

Nella disciplina dello scioglimento delle unioni civili è stato, invece, eliminato uno dei due procedimenti previsti nella crisi coniugale (il procedimento di separazione giudiziale o consensuale)<sup>27</sup>.

In luogo del procedimento di separazione per le unioni civili il legislatore ha previsto, nel già citato comma 24 della legge, un “atto volontario” (“manifestazione di volontà” anche disgiunta) seguito da un periodo di “riflessione” di tre mesi prima di poter presentare la domanda di scioglimento dell’unione o di poter ricorrere alle discipline acceleratorie di cui ai citati artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014. Questo aspetto è rilevante sul piano interpretativo.

Infatti il mancato richiamo, come detto, *dell'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b)* della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898 (interventiva separazione personale), che costituisce l’unica ipotesi in cui, testualmente, si rendono applicabili le discipline acceleratorie di cui ai sopracitati artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, porta ad interpretare la disciplina in esame nel senso che le procedure facilitative di cui ai citati artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 possano trovare applicazione nelle unioni civili solo per le ipotesi di scioglimento previste nel comma 24, cioè quando le parti hanno

---

*3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (omissis). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.”*

<sup>26</sup> Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, **nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898**, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. **L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.”**

<sup>27</sup> Per lo scioglimento delle unioni civili può dirsi che sia stato previsto il c.d. “divorzio immediato” in coerenza con la tendenza legislativa che per il matrimonio ha portato ad accorciare sensibilmente i tempi della separazione personale. Si fa riferimento alla disciplina di cui alla legge 6 maggio 2015 n. 55, in particolare art. 1 che ha modificato l’art. 3, numero 2 lettera b) della legge sul 1 dicembre 1970 n. 898 riducendo sensibilmente i tempi della separazione prima di poter chiedere il divorzio. La stessa Legge n. 55/2015, inoltre, all’art. 2 ha modificato l’art. 191 c.c. inserendo un secondo comma relativo al momento in cui si scioglie la comunione fra i coniugi, il quale dispone: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di scioglimento dell'unione.

Tali procedure, quindi, devono ritenersi applicabili allo scioglimento dell'unione civile quando il presupposto che legittima la domanda di scioglimento è quella particolare procedura "volontaria" di cui al citato comma 24 della legge.

Deve ritenersi che le procedure acceleratorie consensuali possano essere attivate anche quando la manifestazione di volontà di sciogliere l'unione civile provenga anche da una sola parte.

Infatti non può escludersi che il consenso che mancava nella fase iniziale si trovi successivamente, al momento dello scioglimento dell'unione, così come non può escludersi che una manifestazione congiunta iniziale possa poi portare ad un procedimento non consensuale<sup>28</sup>.

### ***Riassumendo l'unione civile si scioglie:***

- con la morte di una delle parti (che sarà annotata a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera r) del D.P.R. n. 396/2000) o con il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la morte presunta (da annotare a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera g) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera j) del D.P.R. stesso);

- con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione civile (nelle ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970, e richiamate per le unioni civili dal comma 23 della legge n. 76/2016, nonché nell'ipotesi di domanda giudiziale per lo scioglimento dell'unione civile conseguente alla manifestazione di volontà di cui al predetto comma 24). Al riguardo va precisato che l'art. 10, comma 2<sup>29</sup> della legge n. 898/1970, richiamato dal comma 25 della legge in commento, fa discendere l'efficacia dello scioglimento del matrimonio, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Tuttavia tale norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della Sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile<sup>30</sup> (la sentenza va annotata a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera c) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera g) del D.P.R. stesso);

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, secondo la procedura prevista dal citato art. 6 del D.L. 132/2014 (da annotare a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera d) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita (ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera g-bis) del D.P.R. stesso), con la precisazione, già fatta,

---

<sup>28</sup> In questo senso S. Troiano in "Le unioni Civili e le convivenze – Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017" a cura di C. M. Bianca, Torino, 2017, pag. 384.

<sup>29</sup> L'art. 10 della legge n. 898/1970 dispone: "Art. 10. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza."

<sup>30</sup> In questo senso: Cass., Sez. I, Sentenza n. 9244 in data 4 agosto 1992, in Giust. Civ. Mass. 1992, fasc 8-9; Cass. Sentenza n. 7089 in data 9 giugno 1992, in Dir. famiglia, 1993, pag. 63; Cass., Sentenza n. 3943 in data 5 luglio 1984, in Rep. Foro It., 1984, pag. 147; Cass., Sentenza n. 3038 in data 8 luglio 1977, in Giust. Civ. 1978, fasc I; pagg. 51 ss.. In senso conforme F. Tommaseo in Commentario al Codice Civile a cura di P. Schlesinger – F. D. Busnelli, Milano, 2010, pagg. 1074 ss.

che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento conseguente alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, e facendo decorrere il termine di tre mesi ivi previsto;

- a seguito di accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del già citato D.L. 132/2014, nelle ipotesi previste dalla stessa norma e con la procedura di cui al comma 3 della norma medesima, il quale prevede una conferma dell'accordo, avanti la stessa autorità, decorsi almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione. Solo a seguito di tale "conferma" potrà procedersi alla relativa iscrizione negli atti di unione civile (art. 63, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. n. 396/2000) ed al relativo annotamento negli atti stessi (art. 69, comma 1-bis, lettera e) del D.P.R. n. 396/2000), oltre che all'annotamento negli atti di nascita (art. 49, comma 1 lettera g-bis del D.P.R. n. 396/2000) con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale accordo, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento conseguente alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, e facendo decorrere il termine di tre mesi ivi previsto.

Riguardo alla particolare ipotesi prevista dal comma 24, va rilevato che tale norma prevede e consente sia la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile proveniente da entrambe le parti congiuntamente, sia la manifestazione proveniente da una sola delle parti dovendosi escludere una lettura letterale del termine "disgiuntamente" che conduca a ritenere comunque necessaria la manifestazione di entrambe le parti, anche in tempi diversi<sup>31</sup>.

E' poi previsto il periodo di "riflessione" di tre mesi di cui allo stesso comma 24 prima di poter:

- presentare la domanda giudiziale di scioglimento dell'unione civile che si concluderà con la relativa sentenza (sia che la domanda di divorzio sia presentata da una sola delle parti dell'unione – art. 4 commi da 1 a 15 della legge divorzio – sia che si tratti di divorzio su domanda congiunta - o su conclusioni congiunte<sup>32</sup> - di cui al comma 16 della stessa norma);

- avviare il procedimento per concludere una convenzione di negoziazione assistita, di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014;

- avviare il procedimento per il raggiungimento dell'accordo, concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, di cui all'art. 12 del D.L. n. 132/ 2014.

Le manifestazioni di volontà di scioglimento dell'unione, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 396/2000 dal D. Lgs. n. 5 al D.P.R. n. 396/2000 vanno sia iscritte (infatti le dichiarazioni di volontà di scioglimento dell'unione possono essere rese solo innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune dove l'unione è stata costituita) che annotate negli atti di unione civile ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g-quinquies (iscrizione) e dell'art. 69 comma 1-bis, lettera b) (annotazione) del D.P.R. 396/2000.

---

<sup>31</sup> In questo senso S. Troiano in "Le unioni Civili e le convivenze", cit., pagg. 373 ss.. E' sorto un dubbio interpretativo riguardo all'ipotesi della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione proveniente da entrambe le parti in momenti successivi alla luce delle formule 121-decies e 121 undecies del Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017 le quali prevedono solo la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento o la manifestazione di volontà di scioglimento di una sola parte. Tale posizione restrittiva tuttavia non pare condivisibile alla luce del comma 24 della legge che pare consentire espressamente anche una manifestazione disgiunta della volontà. Quanto alla formula, poi, in tale ipotesi si ritiene utilizzabile per entrambe le manifestazioni di volontà "di una sola parte" la formula n. 121- undecies. Certamente il termine di tre mesi di cui al comma 24 dovrà ritenersi decorrente dalla prima manifestazione di volontà. Nel senso, invece, che sia consentita solo la manifestazione di volontà congiunta o la manifestazione di una sola parte, ma non la manifestazione di volontà in tempi successivi, proprio in considerazione delle formule ministeriali, la Sentenza del Tribunale di Novara in data 5 luglio 2018, in ww. articolo29.it.

<sup>32</sup> La Suprema Corte nella Sentenza n. 18066 del 20 agosto 2014, in archivio CED Cassazione, assimila il divorzio su domanda congiunta e su conclusioni congiunte sotto l'aspetto della natura negoziale dell'accordo fra i coniugi.

Tuttavia a tali dichiarazioni, e alle relative formalità pubblicitarie, **non consegue alcun effetto sul regime patrimoniale delle parti dell'unione il quale risentirà unicamente della cessazione del vincolo conseguente alla sentenza o al successivo accordo**<sup>33</sup>.

**c) Documenti cui fare riferimento per la costituzione e lo scioglimento dell'unione civile**

**1) Estratto dell'atto di nascita (art. 49 del D.P.R. n. 396/2000).**

L'estratto dell'atto di nascita è il documento che più compiutamente certifica lo "stato civile" di una persona poichè in esso devono essere annotati gli atti, provvedimenti e fatti che producono un mutamento dello stato civile e personale, fra cui gli atti di matrimonio o di costituzione dell'unione civile (momento genetico del rapporto) e gli atti o provvedimenti di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e di scioglimento dell'unione civile (cessazione del rapporto).

E', cioè, il documento dal quale emerge quando e quante volte lo stato civile del soggetto è mutato. Da esso risulteranno, ad esempio, tutte le unioni civili costituite dal soggetto (o tutti i matrimoni contratti) e le relative cessazioni, qualora nel tempo il soggetto sia stato parte di più unioni (o abbia contratto più matrimoni). Non sono, ovviamente, in esso riportati i regimi patrimoniali delle singole unioni civili (o matrimoni) e le relative modifiche i quali andranno ricercati nell'atto di costituzione della specifica unione civile (infatti essi non mutano lo stato civile del soggetto ma solo il regime patrimoniale della coppia unita civilmente);

---

<sup>33</sup> Sul punto l'interessante Sentenza del Tribunale di Novara in data 5 luglio 2018, cit. in cui si legge "Secondo l'interpretazione più convincente ed aderente al dato normativo, il comma 24 della predetta legge ha disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata davanti all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti. Tale dichiarazione non ha effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo il presupposto per presentare "la domanda di scioglimento", domanda che non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. In altri termini, solo dopo la dichiarazione e decorso il termine di cui sopra, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile. Il termine di tre mesi che deve intercorrere tra la manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile e la proposizione della domanda giudiziale è in ultima analisi lo *spatium deliberandi* che la legge impone ai partners di un'unione civile che decidono di sciogliere il proprio vincolo, in assenza di una delle cause legali sopra ricordate. Nessuna influenza sulla possibilità di ottenere la sentenza di scioglimento viene attribuita alla circostanza che la domanda giudiziale di scioglimento venga presentata da una soltanto delle parti o da entrambe congiuntamente: nell'uno e nell'altro caso la domanda deve infatti essere accolta dal giudice per il solo fatto di essere stata presentata ad oltre tre mesi di distanza dall'avvenuta manifestazione di volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti. Il recente d.lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 28 della legge n. 76, è infine intervenuto a colmare alcune lacune dell'articolato normativo descritto. Il d.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 ha previsto espressamente che la volontà di sciogliere l'unione civile possa essere manifestata da una o da entrambe le parti; sembra invece escludersi l'ipotesi di una manifestazione differita, ovvero l'ipotesi in cui una parte voglia aderire alla richiesta dell'altra giacché il decreto del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017 ha in proposito previsto l'alternativa tra manifestazione congiunta o manifestazione di una sola parte; introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 il legislatore ha poi previsto un ulteriore passaggio nell'iter procedimentale consistente nell'obbligo di preventiva comunicazione di una parte all'altra, mediante lettera raccomandata, dell'intento di sciogliere il vincolo: l'ufficiale di stato civile, dunque, verificato l'incombente, raccoglie la dichiarazione di volontà di scioglimento del vincolo e solo da quel momento decorreranno i tre mesi necessari per poter radicare il giudizio. Infine, il decreto del Ministero dell'Interno 27 febbraio 2017 ha chiarito che la dichiarazione possa essere resa solo innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune dove l'unione è stata costituita."

**2) Estratto dell'atto di unione civile (art. 63 e art. 69, in particolare comma 1-bis del D.P.R. n. 396/2000).**

E' il documento che certifica, con efficacia dichiarativa, i regimi patrimoniali di quella specifica unione civile e le relative modificazioni. Certifica anche la costituzione dell'unione civile e il suo scioglimento, elementi in sé fondamentali, come già detto, per determinare il momento della nascita e della cessazione (o scioglimento) dei regimi patrimoniali di quella specifica unione.

E' evidente l'importanza, in taluni casi, di acquisire entrambi i suddetti documenti, si pensi all'ipotesi della pluralità di unioni civili o matrimoni, in quanto l'uno (atto di nascita) ci fornisce esatta certificazione relativa allo stato civile del soggetto nel tempo e l'altro (atto di matrimonio o di costituzione dell'unione civile) esatta certificazione relativa a quello specifico rapporto (matrimoniale o di unione civile) e ai regimi patrimoniali che nel tempo lo hanno regolato.

Sono entrambi estratti degli atti di stato civile come tali esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405 che testualmente prevede tale esenzione, fra l'altro, per *"i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile"*.

**3) Conclusioni sul regime patrimoniale legale dell'unione civile, le sue modifiche, i regimi convenzionali e la relativa opponibilità**

Come anticipato il comma 13 della Legge n. 76/2016 prevede quale regime patrimoniale legale dell'unione civile la comunione dei beni di cui agli artt. 177 ss. c.c. .

Detta norma, in particolare:

a) prevede che in mancanza di diversa convenzione patrimoniale il regime legale dell'unione civile è la comunione dei beni. E' una norma analoga all'art. 159 c.c.;

b) prevede che le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. È una norma analoga all'art. 160 c.c.. Conseguentemente, pur non essendo l'art. 160 c.c. espressamente richiamato dalla novella, l'analoga, previsione contenuta nel comma 13 porta a ritenere che lo stesso limite di inderogabilità posto all'autonomia dei coniugi nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali dall'art. 160 c.c. valga anche per le unioni civili<sup>34</sup>.

Non si potrà pertanto con una convenzione "patrimoniale" derogare ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile espressamente previsti dal comma 11 della Legge n. 76/2016 (che contiene una sorta di regime primario, inderogabile simile a quello previsto dagli art. 143 ss c.c. per il matrimonio) ed in particolare all'obbligo di contribuzione proporzionale previsto espressamente per le unioni civili dallo stesso comma 11<sup>35</sup>;

c) richiama in materia di forma, modifica, opponibilità, simulazione e capacità per la stipulazione delle convenzioni "patrimoniali" gli articoli 162 (forma delle convenzioni matrimoniali),

---

<sup>34</sup> La Suprema Corte afferma il *"principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 cod.civ"* in Cass. Sentenza n. 2224 del 30/01/2017; Cass. Sentenza n. 1810 del 18/02/2000, entrambe in Archivio CED Cassazione.

<sup>35</sup> I commi 11 e 12 della legge in commento delineano i diritti e i doveri delle parti dell'unione civile, cioè il regime, anche patrimoniale, c.d. "primario" e il successivo comma 13 ne prevede l'inderogabilità con norma analoga all'art. 160 c.c.. Il comma 11 disciplina i diritti e i doveri derivanti dall'unione civile riproducendo, nella sostanza, il contenuto dell'art. 143 c.c., ad eccezione dell'obbligo di fedeltà.

Fra gli obblighi a contenuto patrimoniale il comma 11 prevede, come l'art. 143 c.c. per il matrimonio, l'obbligo per entrambe le parti "ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni."

Tale obbligo di contribuzione si presenta nelle unioni civili con le stesse caratteristiche della proporzionalità ed inderogabilità, mediante lo strumento delle convenzioni, che lo caratterizzano nel matrimonio.

163 (modifica delle convenzioni), 164 (simulazione delle convenzioni) e 166 (capacità dell'inabilitato) del c.c..

Non è invece richiamato l'art. 165 (capacità del minore) in quanto, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 2 della Legge, le unioni civili possono essere costituite solo da persone maggiorenni essendo esclusa l'ipotesi di cui all'art. 84, comma 2 e ss c.c., con conseguente inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 165 c.c.<sup>36</sup>;

d) mediante il richiamo all'art. 162 c.c. si rende applicabile alle unioni civili la norma di cui al secondo comma di detto articolo che ammette la scelta del regime di separazione nell'atto di celebrazione del matrimonio. Tale scelta è quindi ammessa anche nell'atto di costituzione dell'unione civile ed è prevista dagli artt. 70-octies e 70-quaterdecies del D.P.R. n. 396/2000 introdotti dal D. Lgs. n. 5/2017;

e) richiama espressamente, come applicabili alle unioni civili gli articoli da 167 a 171 c.c., in materia di fondo patrimoniale, da 177 a 197 c.c., che disciplinano la comunione legale, da 210 e 211 c.c., che disciplinano la comunione convenzionale, da 215 a 219 c.c., in materia di separazione dei beni, 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare.

Le legge in commento propone quindi un quadro normativo dei regimi patrimoniali dell'unione civile in gran parte derivato dal matrimonio<sup>37</sup>.

Pare utile a questo punto un quadro dei regimi patrimoniali applicabili alle unioni civili, della loro modifica, della relativa opponibilità ai terzi e dei documenti ai quali tale opponibilità è affidata.

#### **a) La costituzione dell'unione civile e l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali che ne conseguono**

A seguito della costituzione dell'unione civile, e della registrazione del relativo atto nell'archivio dello stato civile (art. 63 del D.P.R. n. 396/2000), l'atto di costituzione stesso potrà contenere le seguenti annotazioni, relative al regime patrimoniale, che risulteranno dall'estratto dell'atto di unione civile:

- se all'atto della costituzione dell'unione civile le parti non hanno dichiarato di scegliere il regime della separazione dei beni (unica scelta possibile in tale sede, oltre all'eventuale

---

<sup>36</sup> Non sono neppure richiamati gli articoli 160, 161 e 166 bis del c.c. i quali tuttavia devono intendersi applicabili come limiti generali all'autonomia negoziale delle parti, nella stipulazione di convenzioni patrimoniali, anche nelle unioni civili, ed in particolare:

- il divieto dell'art. 160, come già detto, è sostanzialmente riprodotto nel comma 13 della Legge;
- il divieto di cui all'art. 161 (Riferimento generico a leggi o agli usi) deve intendersi a tutela del principio generale secondo il quale non sono derogabili i regimi patrimoniali mediante una convenzione di generico assoggettamento a una legge straniera (cioè ad una legge non applicabile ai rapporti patrimoniali di quell'unione civile); tale interpretazione va ora verificata (e pare confermata) alla luce degli artt. 32 ter e 32-quinquies della legge 218/1995, come introdotti dal D. Lgs. n. 7/2017 (in questo senso M. Saraceno in "Le unioni civili e le convivenze", cit., pagg. 166 ss.);
- il divieto di cui all'art. 166 bis (divieto di costituzione di dote) del codice civile deve comunque intendersi a tutela del principio della parità e solidarietà fra le parti dell'unione civile, contenuto nel comma 11 della Legge, e inderogabile ai sensi del comma 13.

<sup>37</sup> Con riferimento alla disciplina dell'impresa familiare (richiamata dal comma 13 della legge n. 76/2016) va segnalato il mancato richiamo da parte della legge in commento dell'art. 78 del c.c. che definisce l'affinità. Tale mancato richiamo ha portato gli interpreti a ritenere l'affinità non applicabile alle unioni civili, la cui costituzione creerebbe pertanto una "famiglia" diversa e più nucleare rispetto alla famiglia coniugale. Tale interpretazione ha evidente rilevanza sotto il profilo soggettivo per il riconoscimento dell'impresa familiare nelle unioni civili.

scelta della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato<sup>38</sup>) il loro **regime legale sarà quello della comunione dei beni** (comma 13 della Legge), che si instaura automaticamente per effetto della costituzione dell'unione civile (salva la stipulazione di una convenzione precedente cui accenneremo) e per il quale varrà la regola della pubblicità "negativa"<sup>39</sup>;

- al momento della costituzione dell'unione le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni, la relativa scelta sarà dichiarata nell'atto di costituzione dell'unione civile e annotata nell'atto di costituzione stesso in conformità agli artt. 70-octies, 70-quaterdecies e 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000. La scelta del regime di separazione dei beni avrà la conseguenza di "impedire" l'instaurarsi del regime della comunione legale dei beni. Le parti dell'unione civile, nell'atto di costituzione dell'unione, possono anche scegliere la legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato (art. 70-quaterdecies) e anche di tale scelta troveremo annotazione nell'atto di costituzione dell'unione civile secondo la formula 187-ter del citato Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017;

- potrà poi accadere, pur essendo tale ipotesi in pratica poco frequente, che sia stata stipulata una convenzione patrimoniale prima della costituzione dell'unione civile. Infatti sotto l'aspetto del "tempo" della loro stipulazione l'art. 162, comma 3 c.c., applicabile alle unioni civili in virtù del richiamo contenuto nel comma 13 della legge in commento, dispone che le convenzioni matrimoniali (patrimoniali) "*possono essere stipulate in ogni tempo*", quindi anche prima della costituzione dell'unione civile. Naturalmente in tal caso saranno sottoposte alla condizione sospensiva della costituzione stessa. Nell'atto di costituzione dell'unione civile troveremo annotazione della convenzione patrimoniale stipulata (ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera a) del D.P.R. n. 396/2000) secondo la formula 187-ter del citato Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017. L'effetto della convenzione patrimoniale stipulata prima della costituzione dell'unione civile, e sottoposta alla condizione sospensiva della costituzione stessa, è quello di assoggettare l'unione civile al regime convenzionale scelto (ad esempio ad una comunione convenzionale restrittiva o ampliativa dell'oggetto della comunione legale o anche al regime della separazione dei beni stipulato mediante convenzione prima della costituzione dell'unione in luogo della scelta al momento della costituzione stessa) fin dalla sua costituzione; una sorta di pianificazione preventiva del regime "distributivo" in costanza di rapporto.

Un caso particolare, sotto l'aspetto della cessazione ed instaurazione di regimi patrimoniali, è quello ora previsto dal comma 27 della legge nell'ipotesi di "automatica" instaurazione dell'unione civile a seguito di rettificazione di sesso di uno dei coniugi. Una sorta di automatico passaggio, in presenza dei presupposti di legge, dal matrimonio all'unione civile cui si accennerà brevemente appresso.

### **Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni**

Come già detto il documento che certifica, con efficacia dichiarativa, i regimi patrimoniali dell'unione civile, e le relative modificazioni, è ***l'estratto dell'atto di unione civile*** sul quale, con riferimento ai ***regimi che possono instaurarsi al momento della sua costituzione***, potremo trovare le seguenti annotazioni (art. 69, in particolare comma 1-bis del D.P.R. n. 396/2000):

---

<sup>38</sup> Da coordinare ora con il disposto dell'art. 32-ter comma 4 della legge n. 218/1995 come introdotto dal D. Lgs. n. 7/2017.

<sup>39</sup> Salva l'interpretazione, cui si è accennato, legata al tenore letterale del comma 9 della Legge che richiederebbe in ogni caso l'indicazione del regime. Nel senso della pubblicità negativa M. Saraceno in "Le unioni Civili e le convivenze", cit., pag. 169.

- se l'estratto dell'atto di unione civile non reca annotazioni o reca la dicitura annotazioni "nessuna" il regime patrimoniale che si sarà instaurato con la costituzione dell'unione civile sarà quello legale della "comunione dei beni", come previsto dal comma 13 della legge n. 76/2016, cui si applicheranno le norme di cui agli artt. 177 ss c.c. richiamate dal comma 13 stesso;
- se al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno scelto il regime della separazione dei beni il relativo atto di costituzione conterrà la dichiarazione secondo la formula 73-sexies, allegato A, del citato Decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002 come modificato con Decreto del Ministro stesso in data 27 febbraio 2017<sup>40</sup> e l'estratto dell'atto di unione civile conterrà l'annotazione di tale scelta;
- se al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno scelto una diversa legge loro applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato, il relativo atto di costituzione conterrà la dichiarazione secondo la formula 73-septies<sup>41</sup>, allegato A, del citato Decreto del Ministro dell'Interno e l'estratto dell'atto di unione civile conterrà l'annotazione di tale scelta secondo la formula 187-ter<sup>42</sup>;
- nel caso di stipulazione di convenzione patrimoniale prima della costituzione dell'unione civile (convenzione divenuta efficace a seguito della costituzione dell'unione stessa), l'estratto dell'atto di unione civile recherà la relativa annotazione secondo la formula 187-ter, Allegato A, del sopracitato Decreto<sup>43</sup>. Dall'annotazione si evincerà la data di stipulazione della convenzione patrimoniale, anteriore all'atto di costituzione dell'unione stessa, ed il conseguente effetto che fin dalla sua costituzione l'unione è assoggettata al regime patrimoniale convenzionale scelto.

L'estratto dell'atto di unione civile è esente dall'imposta di bollo ai sensi del già citato art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405 (che esenta da tale imposta gli estratti degli atti di stato civile).

#### ***b) i regimi patrimoniali durante l'unione civile***

Il regime instauratosi all'atto della costituzione dell'unione civile può essere modificato stipulando convenzioni "patrimoniali" e quindi: il regime di comunione legale può essere modificato con una convenzione di separazione dei beni o di comunione convenzionale; la separazione dei beni

<sup>40</sup> FORM. 73-sexies - Caso in cui le persone da unire civilmente, contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dichiarano di scegliere il regime della separazione dei beni (art. 70-quaterdecies, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Inserire le parole: «Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi dichiarano anche di scegliere il regime della separazione dei beni, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dell'art. 162, comma secondo, del codice civile, e dell'art. 70- quaterdecies, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396».

<sup>41</sup> FORM. 73-septies - Caso in cui le persone da unire civilmente, contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, hanno scelto la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali (art. 70-quaterdecies, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) Inserire le parole: «Le persone da unire civilmente, alla presenza degli stessi testimoni, mi dichiarano anche di scegliere la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell'art. 70-quaterdecies, secondo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.».

<sup>42</sup> La formula è la seguente: "Con dichiarazione resa nell'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso controscritto, le persone da unire civilmente hanno dichiarato di scegliere la legge ... da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-ter, quarto comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218.».

<sup>43</sup> La formula è la seguente: "Con atto in data ... a rogito del notaio ... del distretto notarile di ... gli uniti civilmente ... (indicare le complete generalità) hanno stipulato convenzioni patrimoniali (ovvero: hanno scelto il regime della separazione dei beni).".

dichiarata all'atto del matrimonio può essere modificata con una convenzione che instauri un regime di comunione convenzionale o anche il regime di comunione legale disciplinato dagli artt. 177 ss. c.c.<sup>44</sup>.

Successivamente, poi, i regimi che si sono instaurati a seguito di modifiche convenzionali possono essere, a loro volta, modificati.

In particolare il regime di comunione convenzionale eventualmente adottato potrà essere modificato mediante una convenzione semplicemente modificativa di tale regime, e quindi che instauri un diverso regime di comunione convenzionale (ad esempio sotto il profilo oggettivo), ovvero mediante una convenzione che instauri il regime della separazione dei beni (con conseguente scioglimento del precedente regime di comunione) o quello della comunione dei beni sul modello della comunione legale disciplinata dall'art. 177 c.c..

Ai c.d. regimi patrimoniali generali (comunione legale dei beni, separazione dei beni e comunione convenzionale) si aggiunge il fondo patrimoniale che può coesistere con ogni regime generale in quanto regime particolare impresso a specifici beni.

Le convenzioni "patrimoniali" nell'unione civile, e le loro modifiche:

- sono soggette alle stesse norme dettate dal codice civile per le convenzioni "matrimoniali", in forza del richiamo contenuto nel comma 13 della legge n. 76/2016, ed in particolare: alle regole formali di cui agli articoli 162 e 163 c.c. e ai limiti contenutistici previsti dall'art. 210 c.c. per la comunione convenzionale (oltre che ai limiti "generali" contenuti negli artt. 160, 161 e 166-bis c.c.);
- devono essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile, per essere opponibili ai terzi, ai sensi degli articoli 162 comma 3 e 163 comma 3 c.c. (richiamati dal citato comma 13) della Legge ed ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera a) del D.P.R. n. 396/2000;
- la pubblicità dichiarativa è quella affidata agli atti dello stato civile mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (e le annotazioni previste dall'art. 163 ultimo comma), come noto, è degradata a mera pubblicità notizia<sup>45</sup>.

Durante l'unione civile, poi, il regime della comunione dei beni (comunione legale o convenzionale) eventualmente esistente fra gli uniti civilmente può sciogliersi per le cause previste dall'art. 191 c.c., richiamato dal comma 13 della legge n. 76/2016, diverse dalla separazione personale (non prevista per l'unione civile), dallo scioglimento del rapporto o dal mutamento convenzionale e cioè:

- per il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale dei beni prevista dall'art. 193 c.c.;
- per il fallimento di una delle parti dell'unione civile. Per tale ipotesi peraltro l'art. 69 del più volte citato D.P.R. n. 396/2000 non prevede l'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento a margine dell'atto di unione civile (né la prevede a margine dell'atto di matrimonio) mentre l'art. 16, comma ultimo della legge fallimentare stabilisce che gli effetti del fallimento si

---

<sup>44</sup> Deve ritenersi che una convenzione con la quale si adotti un regime modellato sulla comunione legale di cui agli artt. 177 ss c.c., non confligga con il divieto di cui all'art. 161 c.c. anche se si risolve in un rinvio alla disciplina di legge, sempre che sia la legge applicabile agli uniti civilmente.

<sup>45</sup> Tale principio è espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella *Sentenza n. 21658 del 13/10/2009* in materia di fondo patrimoniale, in quanto convenzione matrimoniale.

producono nei riguardi dei terzi *“dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”*<sup>46</sup>.

Una ipotesi particolare è quella ora disciplinata dal comma 27 della legge n. 76/2016<sup>47</sup> il quale prevede il passaggio *“automatico”* dallo stato coniugale all’unione civile (ma non viceversa, si veda la diversa disposizione contenuta nel comma 26), nel caso in cui sia intervenuta rettificazione di sesso di uno dei coniugi ma i coniugi stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti<sup>48</sup> (l’ipotesi in esame è disciplinata anche, per gli aspetti relativi all’atto di unione civile, dall’art. 70-octies comma 5 del D.P.R. n. 396/2000).

Tale norma recepisce il principio espresso dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 170 dell’11 giugno 2014, n. 170<sup>49</sup> la quale aveva dichiarato:

1) *“l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;”*

2) *“in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.”*

Il comma 27 è una norma che consente la ***“continuazione automatica”*** di un rapporto di coppia giuridicamente rilevante, qualora gli ex coniugi vogliano mantenere in vita il rapporto già esistente. In questa ottica si può dire che è la stessa famiglia che riceve riconoscimento e tutela in forma diversa.

---

<sup>46</sup> L’art. 16, ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 dispone *“La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.”*. Ai sensi del richiamato art. 17, comma 2 il registro delle imprese competente è *“l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.”*

<sup>47</sup> Che dispone *“27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”*

<sup>48</sup> Il comma 27 è intervenuto sulla disciplina del c.d. *“divorzio imposto”* previsto dall’art. 3, comma 2, lettera g) della legge sul divorzio, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale dell’11 giugno 2014, n. 170.

<sup>49</sup> La questione di legittimità Costituzionale era stata sollevata, con riferimento all’art. 4 della l. n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del d.lgs n. 150 del 2011, nella parte in cui disponeva che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14329 del 6 giugno 2013, in Corriere Giur., 2013, pag. 1519ss, con nota di S. Patti *“Un ben motivato rinvio alla Corte Costituzionale in materia di “divorzio automatico” della persona transessuale”*.

Il quadro normativo si completa con il comma 4-bis, dell'art. 31 del D. Lgs 1 settembre 2011 n. 150, aggiunto dall'art. 5 del D. 19 gennaio 2017 n. 5, al fine di risolvere il problema sorto relativo al momento in cui i coniugi devono esprimere la volontà di costituire unione civile, il quale dispone: *"4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale."*

L'unione civile, pertanto, si instaura (rectius si "costituisce") automaticamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso qualora sia stata espressa dai coniugi la predetta volontà di costituire unione civile<sup>50</sup>.

Non può negarsi che al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso consegua lo scioglimento del matrimonio (consentito solo fra persone di sesso diverso<sup>51</sup>), ma occorre attribuire la dovuta rilevanza al tenore letterale del comma 27, che prevede una "automatica" instaurazione dell'unione civile.

Quanto ai regimi patrimoniali in questa particolare ipotesi, vi è chi ritiene<sup>52</sup> che a seguito dello scioglimento del matrimonio, in assenza di diversa scelta ai sensi del soprariportato comma 4-bis, art. 31 del D. Lgs n. 150/2011, il regime patrimoniale dell'unione civile che si costituisce sia quello legale della comunione dei beni.

Vi è invece chi<sup>53</sup>, attribuendo rilevanza alla "continuità" fra i due vincoli contenuta nel comma 27, ed alla identità della famiglia che riceve riconoscimento, ne fa discendere la prosecuzione del regime patrimoniale che già regolava il matrimonio, salva la scelta consentita dal riportato comma 4-bis.

Quindi se i coniugi si trovavano in comunione legale dei beni tale regime continua a regolare l'unione civile così come, in tale ottica, continuerebbe l'eventuale comunione convenzionale o la separazione dei beni e non cesserebbe il fondo patrimoniale.

I coniugi, poi, rendendo al giudice la dichiarazione ex comma 4-bis, citato, di voler costituire unione civile, potranno dichiarare anche il regime patrimoniale scelto, che potrà essere diverso da quello che precedentemente regolava il matrimonio ma, in quanto "scelta" potrà essere solo quello della separazione dei beni (o della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale

---

<sup>50</sup> Nel caso in cui i coniugi non esprimano la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, di costituire unione civile il matrimonio si scioglierà automaticamente ai sensi dell'art. 31, comma ultimo del D. Lgs. n. 150/2011. Sul punto T. Bonamini in "Trattato di diritto di famiglia" diretto da G. Bonilini, pagg. 447 ss.

<sup>51</sup> In questo senso: M. Ratti in "Codice dell'unione civile e delle convivenze" a cura di M. Sesta, Milano, 2017, pagg. 1201 ss.; M. Gattuso in "Le Nuove leggi civili - Unione Civile e Convivenza", Milano, 2017, pagg. 380 ss; T. Bonamini in "Trattato di diritto di famiglia" diretto da G. Bonilini, Milano, 2017, pagg. 447 ss., pur giungendo i diversi autori a diverse conseguenze circa la prosecuzione dei regimi patrimoniali matrimoniali.

<sup>52</sup> In questo senso M. Ratti, cit., pag. 1205.

<sup>53</sup> In questo senso espressamente M. Gattuso "Scioglimento automatico del matrimonio e (eventuale) conversione in unione civile" in "Le Nuove leggi civili - Unione Civile e Convivenza", pag. 384. Parla di scioglimento del matrimonio e "passaggio, senza soluzione di continuità, al rapporto di unione civile." T. Bonamini, cit., pag. 447 ss.. Parla espressamente solo di scelta del regime di separazione dei beni F. Spotti, "unione civile e separazione dei beni" in "Trattato di diritto di famiglia" diretto da G. Bonilini, Milano, 2017, pag. 329 e s.

privato). Quindi se i coniugi erano in comunione legale dei beni, o in comunione convenzionale, potranno scegliere per l'unione civile la separazione dei beni con conseguente fase di scioglimento dei relativi, precedenti regimi.

Questa ottica, di automatico passaggio senza soluzione di continuità, dal matrimonio all'unione civile porta a ritenere che il fondo patrimoniale, già costituito in costanza di matrimonio, non cessi permanendo la famiglia destinataria delle utilità del fondo stesso, con evidente necessità di accedere ad una interpretazione non letterale, bensì sistematica, dell'art. 171, comma 1 c.c..

Resta l'aspetto, forse più delicato, della separazione dei beni già scelta (o convenuta) in costanza di matrimonio. Nell'ottica della continuità fra i due vincoli e della prosecuzione del regime matrimoniale, vi è chi ritiene che anche l'eventuale separazione dei beni in costanza di matrimonio continui a regolare l'unione civile *"atteso che tale scelta pregressa consente di superare la presunzione di comunione posta dal comma 13"*<sup>54</sup>.

Quanto alle registrazioni, relative all'ipotesi disciplinata nel comma 27, negli atti di stato civile:

- l'art. 70 octies comma 5 del D.P.R. n. 396/2000 (introdotto dal D. Lgs. n. 5/2017) prevede l'iscrizione dell'unione civile, che nasce a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, nel registro degli atti di unione civile, ai sensi dell'art. 63, comma 1 lettera a) del D.P.R. 396/2000. La competenza territoriale in questa ipotesi particolare è fissata dal citato art. 70 octies ed è **il luogo in cui già risulta iscritto o trascritto il matrimonio**;

- l'art. 49 comma 1) lettera f) del D.P.R. 396/2000 (anch'esso modificato dal D. Lgs. n. 5/2017) prevede l'annotazione a margine dell'atto di nascita degli ex coniugi (ove già era annotato l'atto di matrimonio) dell'atto di costituzione di unione civile iscritta ai sensi del predetto art. 70 octies comma 5;

- l'art. 69 comma 1) lettera i-bis) del D.P.R. 396/2000 (modificato dal D. Lgs. n. 5/2017) prevede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della costituzione dell'unione civile ai sensi del predetto art. 70 octies comma 5;

- a margine dell'atto di matrimonio e a margine dell'atto di unione civile, poi, risulteranno annotate le scelte di regime, le convenzioni matrimoniali o patrimoniali e le relative modifiche operate in costanza di ciascuno dei due rapporti, con la possibilità inoltre di operare riguardo all'unione civile destinata a "sostituire" il matrimonio la particolare scelta consentita dal sopra riportato comma 4-bis, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011.

Il complessivo regime di pubblicità previsto pare funzionale, ed idoneo, alla opponibilità di quel particolare effetto di "automatica" prosecuzione del rapporto familiare voluto dal legislatore, e conseguente prosecuzione del regime già scelto nel matrimonio.

Al riguardo va rilevato come il riportato art. 31, comma 4-bis del D. Lgs n. 150/2011 preveda espressamente l'annotazione a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile delle eventuali dichiarazioni rese dalle parti in sede giudiziale in relazione al regime patrimoniale, mentre nulla è previsto (neppure nell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000) in relazione all'annotazione nell'atto di costituzione dell'unione civile di eventuali annotazioni già presenti nell'atto di matrimonio.

Nel caso specifico, pertanto, qualora si ritenga che i precedenti regimi matrimoniali continuino a regolare l'unione civile, in mancanza di diversa scelta ai sensi del comma 4-bis, dovrà ritenersi che il regime patrimoniale dell'unione civile, che si instaura automaticamente in luogo del

---

<sup>54</sup> Così M. Gattuso "Scioglimento automatico del matrimonio e (eventuale) conversione in unione civile", cit., pag. 384.

matrimonio, vada accertato verificando le risultanze sia dell'atto di matrimonio che dell'atto di costituzione dell'unione civile automaticamente instauratasi.

### Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni

Il documento cui fare riferimento per la modifica dei regimi patrimoniali durante l'unione civile è **l'estratto dell'atto di unione civile** sul quale troveremo annotate le convenzioni patrimoniali e le relative modificazioni (ai sensi dell'art. 69, in particolare comma 1-bis lettera a) del D.P.R. n. 396/2000) secondo la già richiamata formula 187-ter<sup>55</sup> del citato Decreto 27 febbraio 2017. Le formule per l'annotazione contengono gli elementi prescritti dall'art. 162, ultimo comma c.c. e cioè *"la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti"*.

Troveremo annotata anche, ai sensi del medesimo art. 69, comma 1-bis lettera a), la sentenza che pronuncia la separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 c.c. secondo quanto previsto nella medesima formula 187-ter<sup>56</sup>.

Nella **particolare ipotesi di cui al comma 27** della legge n. 76/2016, ed aderendo all'impostazione della prosecuzione dei regimi patrimoniali, i documenti cui fare riferimento sono:

- **l'estratto dell'atto di nascita** a margine del quale troveremo sia l'annotazione del matrimonio sia l'annotazione di costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'art. 70 octies comma 5 del D.P.R. 396/2000 (art. 49 comma 1) lettera f) del D.P.R. 396/2000). Tale annotazione avverrà secondo la formula 139-ter del più volte citato Decreto del Ministro dell'Interno<sup>57</sup>;

- **l'estratto dell'atto di unione civile** a margine del quale troveremo annotata la scelta consentita dal più volte richiamato comma 4-bis, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché le convenzioni patrimoniali, e le relative modifiche, stipulate in costanza di tale rapporto;

- **l'estratto dell'atto di matrimonio** (cui ha fatto seguito l'automatica instaurazione dell'unione civile ai sensi del comma 27 della legge n. 76/2016) sul quale troveremo annotata la costituzione dell'unione civile (art. 69 comma 1) lettera i-bis) del D.P.R. 396/2000) secondo la formula 173-bis<sup>58</sup> e troveremo annotati i regimi patrimoniali, le convenzioni matrimoniali, e le relative modifiche, stipulate in costanza di matrimonio.

Nell'ipotesi di scioglimento della comunione dei beni a seguito di fallimento di uno dei coniugi, come detto, non è prevista dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000 l'annotazione a margine dell'atto

---

<sup>55</sup> Tale formula, oltre a quanto riportato a nota 43, per le modifiche convenzionali prevede anche la seguente formula di annotazione" - *Le convenzioni matrimoniali sono state modificate con atto in data ... a rogito del notaio ... del distretto notarile di ... . "*

<sup>56</sup> Per tale ipotesi la formula 187-ter prevede la seguente annotazione *"Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) in data ..., n. ..., è stata pronunciata la separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del codice civile."*

<sup>57</sup> Del seguente tenore: *"FORM. 139-ter Annotazione di unione civile tra persone dello stesso sesso iscritta ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 31, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 49, comma 1, lett. f e 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). ... ha costituito unione civile con ... il ... a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di ... (indicare le generalità del coniuge di cui è stata autorizzata la rettificazione di attribuzione di sesso), pronunciata dal ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... L'atto fu iscritto nei registri di unioni civili del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., in esecuzione dell'ordine di cui alla summenzionata sentenza."*

<sup>58</sup> Del seguente tenore: *"FORM. 173-bis Annotazione della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso iscritta ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (art. 69, comma 1, lett. i-bis, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Le parti del matrimonio di cui all'atto controscritto hanno costituito unione civile tra persone dello stesso sesso a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di ... (indicare le generalità del coniuge di cui è stata autorizzata la rettificazione di attribuzione di sesso), pronunciata dal ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... L'atto fu iscritto nei registri di unioni civili di questo Comune, anno ..., parte ..., n. ..., in esecuzione dell'ordine di cui alla summenzionata sentenza."*

di unione civile della relativa sentenza (né è prevista la relativa formula dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017). È innegabile una lacuna nel sistema di pubblicità riguardo alla quale si registra un contrasto interpretativo (sviluppatosi con riferimento al matrimonio ma riferibile anche all'unione civile) tra chi, ai fini dell'opponibilità ai terzi dello scioglimento della comunione, ritiene necessaria l'applicazione analogica dell'art. 69 citato e, pertanto, l'annotazione della sentenza di fallimento a margine dell'atto di matrimonio, e chi, al contrario, ritiene che rilevi la prevista formalità dell'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Come già detto l'estratto dell'atto di unione civile è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405 (che esenta da tale imposta gli estratti degli atti di stato civile).

### **c) La fase della cessazione dell'unione civile e la conseguente cessazione dei regimi patrimoniali**

Mancando nelle unioni civili la fase della separazione personale, la cessazione dei regimi patrimoniali coinciderà con lo scioglimento dell'unione civile<sup>59</sup> (salve le cause di scioglimento della comunione dei beni previste dall'art. 191 c.c., diverse dalla "separazione personale"<sup>60</sup> di cui si è già detto).

Quindi per le unioni civili il regime legale o convenzionale che regola l'unione, compreso il fondo patrimoniale eventualmente costituito, si scioglie quando si scioglie il rapporto (commi da 22 a 26 della legge) e cioè (come già detto):

- per morte di una delle parti;
- con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di cui al comma 26 della legge n. 76/2016; cioè con il cambiamento di sesso di una delle parti unite civilmente. In tale ipotesi l'unione si **scioglie necessariamente** (mentre nel diverso caso di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, come già detto, può esservi automatica instaurazione dell'unione civile ai sensi del comma 27);
- con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell'unione civile, pronunciata a seguito di apposita domanda;

---

<sup>59</sup> In questo senso M. Saraceno in "Le unioni Civili e le convivenze", cit., pag. 176.

<sup>60</sup> L'art. 191 c.c. prevede, infatti, quale causa di scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale fra coniugi la "separazione personale". Il "dies a quo" per lo scioglimento di tale regime nell'ipotesi di separazione personale coincide, dopo la riforma dell'art. 191 c.c. a seguito della Legge 6 maggio 2015 n. 55, per le separazioni giudiziali dal "momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati" e per le separazioni consensuali dalla "data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato". L'art. 2 della citata legge n. 55/2015 infatti inserisce all'art. 191 c.c. dopo il primo comma il comma seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione». Prima della riforma dell'art. 191 c.c. vigeva il diverso principio elaborato dalla Suprema Corte secondo cui "Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria."; così Cass., Ordinanza n. 324 del 12/01/2012, in CED Cassazione.

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (ex art. 6 del D.L. n. 132/2014);
- a seguito di accordo di scioglimento dell'unione civile concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (ex art. 12 del D.L. n. 132/2014).

Anche le parti dell'unione civile possono costituire un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli da 167 a 171 c.c., richiamati dal comma 13 della legge in commento.

Sotto lo specifico aspetto della cessazione del fondo patrimoniale, l'art. 171 già faceva coincidere le cause (non convenzionali) di cessazione del fondo patrimoniale con la cessazione del vincolo coniugale, salva l'ultrattività prevista dal comma 2 di detta norma in presenza di figli minori<sup>61</sup>.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, cui è pacificamente attribuita la natura di convenzione matrimoniale (o patrimoniale), deve essere annotato, per la sua opponibilità ai terzi, a margine dell'atto di unione civile<sup>62</sup>, così come le relative cause di cessazione, sia quelle espressamente previste dall'art. 171, comma 1 c.c. (per le quali l'art. 69 del Regolamento di stato civile prevede specifiche annotazioni) sia lo scioglimento convenzionale del fondo stesso<sup>63</sup> (a sua volta da annotarsi come modifica di convenzione).

---

<sup>61</sup> Nell'unione civile, sotto questo aspetto, un problema può sorgere riguardo alla cessazione del fondo patrimoniale in presenza di un figlio minore di una sola delle parti dell'unione, stabilmente convivente con la famiglia degli uniti civilmente. Infatti un aspetto dibattuto riguarda l'inclusione, fra i familiari a favore dei quali sono destinate le utilità del fondo, dei figli unilaterali. Parte della dottrina (In questo senso DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia, III, Giuffrè, 1996, 39; T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1992, 187) ricomprende nella categoria dei familiari a vantaggio dei quali è destinato il fondo patrimoniale anche i figli unilaterali purché conviventi, e quindi inseriti nella famiglia legittima del genitore. La costanza di vita comune con entrambi i coniugi, infatti, costituirebbe serio indice di inserimento, per concorde volontà dei coniugi stessi, del figlio unilaterale nella famiglia legittima e, conseguentemente, potrebbe essere interpretato come attuazione di un indirizzo familiare concordato dai coniugi, ai sensi dell'art. 144 c.c., al cui soddisfacimento sono destinati i beni del fondo. Altra parte della dottrina (In questo senso G. GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, 294), appare invece orientata in senso negativo sul presupposto che l'obbligo di provvedere ai bisogni della famiglia debba sussistere in capo alla coppia e non ad uno solo dei coniugi.

Peraltro sul concetto di "famiglia" destinataria delle utilità del fondo si è espressa di recente la Suprema Corte nella Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019, in Archivio CED Cassazione, in cui si legge *"La norma non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest'ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti."*

<sup>62</sup> Sullo specifico aspetto dello strumento per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali in generale e del fondo patrimoniale in particolare Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009 secondo cui *"La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario)."*

<sup>63</sup> Sullo scioglimento del fondo patrimoniale Cass. Sentenza 8 agosto 2014 n. 17811, in CED Cassazione, pur con i limiti previsti da tale decisione in presenza di figli minori o concepiti e Cass. Ordinanza n. 30517 del 22 novembre 2019, in Archivio CED Cassazione, secondo cui *"In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché"*

## Documenti cui fare riferimento e relative annotazioni

Il documento cui fare riferimento per la cessazione dei regimi patrimoniali dell'unione civile è **l'estratto dell'atto di unione civile** sul quale, con riferimento alle diverse cause di cessazione, potremo trovare le seguenti annotazioni (art. 69, in particolare comma 1-bis del D.P.R. n. 396/2000):

- annotazione di dichiarazione di morte presunta (art. 69, comma 1-bis, lett. g, D.P.R. n. 396/2000) secondo la formula 187-undecies<sup>64</sup> del Decreto Ministero Interno 27 febbraio 2017;
- annotazione di sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione civile (art. 69, comma 1-bis, lett. c, del D.P.R. n. 396/2000) secondo la formula 187-quinquies<sup>65</sup>;
- annotazione di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (art. 69, comma 1-bis, lett. d), secondo la formula 187-septies<sup>66</sup>;
- annotazione di accordo di scioglimento dell'unione civile ricevuto dall'ufficiale dello stato civile (art. 69, comma 1-bis, lett. e), secondo la formula 187-octies<sup>67</sup>.

Poiché la cessazione dei regimi nell'unione civile coincide, tendenzialmente, con lo scioglimento dell'unione stessa le relative cause le troveremo annotate anche **nell'estratto dell'atto di nascita** delle parti dell'unione, ai sensi dell'art. 49 lettere g), g-bis) e g-ter del D.P.R. n. 396/2000, nel quale troveremo annotate anche le cause di cessazione che non trovano pubblicità a margine dell'atto di unione civile, ed in particolare:

- la morte (per la quale, ovviamente, non è prevista annotazione a margine dell'atto di unione civile, ma che viene annotata a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera r) del regolamento di stato civile);
- la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti dell'unione civile (comma 26 della legge) che viene annotato a margine dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera s) del regolamento di stato civile).

---

*creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).". Entrambe le citate decisioni sono nel senso di ammettere lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale in assenza di figli minori o nati, e di riconoscere invece, in presenza di tali figli, la necessità di autorizzazione giudiziale a loro tutela.*

<sup>64</sup> Formula 187-undecies del seguente tenore "Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ... è stata dichiarata la morte presunta di ... (indicare il nome e il cognome), avvenuta in ... il ....".

<sup>65</sup> Formula 187-quinquies del seguente tenore "Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento, anche straniera) n. ..., in data ..., è stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto.". La successiva Formula 187-sexies prevede l'annotazione di sentenza che dichiara efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (prevista sempre dall'art. 69, comma 1-bis, lett. c, del D.P.R. n. 396/2000: "Con sentenza del ... (indicare l'autorità che ha emesso il provvedimento) n. ..., in data ..., è stata dichiarata efficace nello Stato la pronuncia straniera di ... (indicare l'autorità straniera che ha emesso il provvedimento), n. ..., in data ..., di nullità (oppure: di scioglimento) dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto.".

<sup>66</sup> Formula 187-septies del seguente tenore "Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che hanno assistito le parti per la conclusione dell'accordo), in data, trascritta nei registri di unione civile dell'ufficio dello stato civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., è stato concluso l'accordo di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto.".

<sup>67</sup> Formula 187-octies del seguente tenore "Con accordo ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune di, in data ..., di cui all'atto iscritto nei registri di unione civile del predetto ufficio dello stato civile, al n. .... parte, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. .... parte, è stata sciolta l'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all'atto controscritto.".

Nell'estratto dell'atto di unione civile potremo, poi, trovare **annotazione della dichiarazione contenente la manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi del comma 24** della legge (ex art. 69, comma 1-bis, lett. b, del D.P.R. n. 396/2000), secondo la formula 187-quater<sup>68</sup>. Come già detto tale manifestazione di volontà non ha effetti dissolutivi dell'unione civile, ma è solo il presupposto per presentare "la domanda di scioglimento" che potrà essere avanzata solo decorso il termine di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. Pertanto solo dopo la dichiarazione e decorso il termine predetto, sarà possibile intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.

Conseguentemente **nessun effetto avrà sui regimi patrimoniali** dell'unione tale dichiarazione di "manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione" e il relativo annotamento.

Gli effetti discenderanno dalla causa di scioglimento dell'unione (di cui sopra) e dai relativi annotamenti.

Entrambi tali estratti, dell'atto di unione civile e dell'atto di nascita, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del già citato art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405.

#### **4) Il regime patrimoniale della comunione dei beni nella "convivenza di fatto"**

##### **4.1) aspetti generali**

La seconda parte della Legge n. 76/2016, in particolare i commi da 36 a 65, è dedicata alla disciplina delle "convivenze di fatto".

Da tale disciplina emerge l'ulteriore distinzione fra convivenze di fatto non regolate da contratto di convivenza, alle quali si applica la disciplina contenuta nei commi da 36 a 49 e nel comma 65 della legge, e convivenze di fatto regolate dal contratto di convivenza tipico, previsto dalla legge stessa, alle quali si applicano (anche) le norme contenute nei commi dal 50 al 63.

---

<sup>68</sup> Formula 187-quater del seguente tenore "Con dichiarazione resa avanti all'ufficio dello stato civile del Comune di ..., in data ..., è stata manifestata la volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.". Si aggiungono inoltre le formule 121-decies e 121-undecies, da utilizzare per l'atto di unione civile del seguente tenore: FORM. 121-decies "**Manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a norma dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 63, comma 1, lett. g quinquies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).** Oggi ... avanti a me, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi gli uniti civilmente ... .. (indicare le complete generalità del primo unito civilmente), e ... .. (indicare le complete generalità del secondo unito civilmente), i quali mi dichiarano di volere sciogliere l'unione civile, costituita innanzi a questo ufficio in data ..., di cui all'atto iscritto al n..., parte ..., anno. A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono.". FORM. 121-undecies "**Manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di una sola parte a norma dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 previamente comunicata all'altra parte (art. 63, comma 1, lett. g-quinquies, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).** Oggi ... avanti a me, Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso l'unito civilmente ... (indicare le complete generalità del citato unito civilmente), il quale mi dichiara di volere sciogliere l'unione civile, costituita innanzi a questo ufficio con ... (indicare le complete generalità del secondo unito civilmente) in data ..., di cui all'atto iscritto al n..., parte ..., .... anno Il dichiarante mi dichiara altresì che all'altra parte dell'unione civile egli ha previamente comunicato la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data ... (oppure: con la seguente forma di comunicazione parimenti idonea rispetto alla raccomandata con avviso di ricevimento: ..., e relativo documento attestante il ricevimento avvenuto in data ...) indirizzata alla residenza anagrafica della parte stessa (oppure: all'ultimo indirizzo noto della parte stessa).".

Il problema del regime patrimoniale della comunione dei beni, eventualmente “scelto” dai conviventi, si pone solo per le convivenze regolate dal contratto di convivenza tipico disciplinato dai citati commi 50 e ss della legge n. 76/2016.

Con tale contratto, infatti, il legislatore ha voluto rendere accessibile alle “speciali” convivenze regolate dalla legge stessa il regime della comunione dei beni, disciplinato dagli artt. 177 e ss c.c.; regime che, nelle convivenze, si configura come comunione “contrattuale” che può nascere unicamente dal contratto “tipico” previsto e regolato dai predetti commi 50 e ss.

La criticità del regime di comunione dei beni nelle convivenze nasce dalla sua opponibilità ai terzi affidata, dal comma 52, all’inadeguato strumento dell’iscrizione (rectius “registrazione”) all’anagrafe del **contratto contenente la relativa scelta** e alle, altrettanto inadeguate, certificazioni anagrafiche.

A monte, però, vi è il “nodo” interpretativo costituito dalla rilevanza da attribuire, in relazione alla definizione dei “conviventi di fatto” contenuta nel comma 36, all’accertamento della “stabile convivenza” previsto dal comma 37, e dalla norma stessa affidato alle dichiarazioni anagrafiche.

Nel comma 36 (prima norma della disciplina delle convivenze) il legislatore ha scelto di definire in via generale la speciale convivenza disciplinata dalla legge in commento segnando, in questo modo, dei limiti che incidono, in particolare, sull’autonomia negoziale delle parti nel contratto di convivenza.

Il comma 36 contiene gli elementi costitutivi della “convivenza di fatto, e definisce i conviventi di fatto come:

- due persone maggiorenni;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Resta, quindi, fuori dal perimetro applicativo della legge in esame la convivenza fra persone separate le quali, pertanto, non potranno stipulare il contratto tipico previsto dalla legge stessa;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il requisito espresso dalla locuzione “unite stabilmente”, contenuto nel comma 36, pare collegato alla nozione di “stabile convivenza” contenuta nel successivo comma 37, con la conseguenza che l’accertamento previsto da tale ultima norma riguarderebbe uno dei requisiti normativamente imposti dalla definizione contenuta nel comma 36<sup>69</sup>.

Lo stesso comma 37, poi, richiama ai fini dell’accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) facendo richiamo all’obbligo di dichiarazione (nel caso di specie di costituzione di “nuova convivenza”) di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento anagrafico stesso.

---

<sup>69</sup> Dai lavori parlamentari (Relazione per l’esame in Assemblea dell’Ufficio studi della Camera dei Deputati per l’approvazione del progetto di legge) emerge questo rapporto fra comma 36 e comma 37 poiché si legge “La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell’accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989).”

Sulla portata di questa disposizione vi è in dottrina chi la considera un elemento della “definizione” delle convivenze regolate dalla legge n. 76/2016, e quindi un elemento costitutivo<sup>70</sup> della “convivenza di fatto” e chi invece la ritiene, non una norma che completa la definizione, bensì la prima norma di disciplina, che indica solo un elemento probatorio dell’esistenza della convivenza quale realtà familiare “fattuale”<sup>71</sup>.

Vi è, poi, chi pone in rilievo la diversa rilevanza che assume la registrazione anagrafica nelle convivenze di fatto regolate da contratto di convivenza, che consente alle parti di accedere ad una “disciplina opzionale” per disciplinare i “rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune” rispetto alle convivenze di fatto (non regolate da tale contratto) alle quali si applica la sola “normativa di tutela” contenuta nei già richiamati commi dal 36 al 49 e nel comma 65<sup>72</sup>.

E’ indubbio che la speciale disciplina dettata dai commi 50 e ss della legge per il contratto “tipico” di convivenza ivi previsto, porti ad includere la registrazione anagrafica di cui al comma 37 fra gli elementi “**caratterizzanti**” la “speciale” convivenza disciplinata dalla legge stessa, quanto meno per i conviventi di fatto che scelgono di stipulare detto contratto tipico<sup>73</sup>.

In particolare da una lettura sistematica della speciale disciplina dettata dalla legge n. 76/2016 per le convivenze da essa disciplinate, ed in particolare da una lettura sistematica dei predetti commi 36 e 37 e dei successivi commi da 50 a 63 che disciplinano il contratto tipico di convivenza, emerge la volontà legislativa di fornire ai conviventi che scelgono di sottoporsi alle norme della predetta legge maggiori strumenti per regolare i “*rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune*”; strumenti i quali tuttavia impongono garanzie e tutele per i terzi.

Ciò emerge già dal comma 51, che richiede determinati requisiti di forma per il contratto di convivenza e dal comma 52, che affida (con soluzione inadeguata) alle registrazioni anagrafiche l’opponibilità ai terzi del contratto di convivenza.

L’intera disciplina, poi, si giustifica alla luce del comma 53 lettera c) della Legge che consente ai conviventi di concludere un contratto con il quale scelgono il regime della comunione dei beni disciplinato dagli artt. 177 e ss c.c..

---

<sup>70</sup> In questo senso F. Gazzoni, “La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge”, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 20 giugno 2016, ove si legge “*Ferma restando la sussistenza degli altri presupposti, per il solo accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13, D.P.R. 89/223 [già così Cass. 2005/8976, Giur. it. 2005, 2273]. A prescindere da tale dichiarazione la legge non si applica, per impossibilità di dare la prova della stabilità, coelemento costitutivo della fattispecie.*”; E. Quadri, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” in [Giustizia civili.com](http://Giustizia.civili.com), n. 4/2016 ed anche in “Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: il non facile ruolo che la legge affida all’interprete” in *Il Corriere giuridico*, 7/2016, pag. 899; F. Tassinari “Il contratto di convivenza nella l. 20.5.2015”, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2016, II, pag. 1741 ss.

<sup>71</sup> In questo senso C. M. Bianca in “Le unioni Civili e le convivenze”, cit., pag. 470; L. Balestra “La convivenza di fatto, presupposti, costituzione e cessazione, in *Fam. e dir.*”, 2016, pag. 927; G. Rizzi, “La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza” in *Notariato*, 1/2017, pag. 11 ss.. Sul punto anche Tribunale Milano, Sezione nona, ordinanza 31 maggio 2016 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>72</sup> Per tale approccio interpretativo S. Patti “*Le convivenze di “fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale*”, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato “*Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno*”, Milano, 2017, pag. 32 ss. Opera una distinzione della rilevanza delle dichiarazioni anagrafiche nei rapporti fra conviventi e nei rapporti con i terzi M. Paradiso in “*Le unioni Civili e le convivenze*”, cit., pag. 475 ss.

<sup>73</sup> In questo senso la condivisibile interpretazione che ritiene che la convivenza “Cirinnà” disciplinata dalla Legge n. 76/2016, caratterizzata dai requisiti soggettivi, oggettivi e di accertamento richiesti dai commi 36 e 37 della Legge stessa rappresenti una “fattispecie speciale”. In questo senso F. Mecenate in “Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge “Cirinnà” *Studio Civilistico* n. 196-2017/C, cit..

E' questa, a parere di chi scrive, la norma che spiega alcune scelte (tecnicamente discutibili) del legislatore il quale, pensando al contratto tipico di convivenza regolato dalla legge n. 76/2016, ha avuto in mente uno strumento negoziale somigliante (anche) ad una "convenzione" del libro I del Codice Civile, con tutte le conseguenti esigenze di opponibilità.

Alcune norme infatti si giustificano alla luce della scelta normativa di consentire ai conviventi (in assenza di "fattispecie genetica" qualificante che renda il loro rapporto certo ed accertabile attraverso i registri e documenti dello stato civile) di adottare un regime patrimoniale generale che incide sui meccanismi di acquisto ed appartenenza dei beni e conseguentemente sulla loro circolazione e sul regime di responsabilità, quale la comunione dei beni<sup>74</sup>.

In questa ottica trovano giustificazione:

- la dichiarazione anagrafica prevista dal comma 37, che rappresenta **il necessario adempimento preliminare** per consentire l'iscrizione all'anagrafe prevista dal successivo comma 52, ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza tipico;
- la norma contenuta nel comma 51, che prevede una speciale forma;
- la norma contenuta nel comma 56 che vieta l'apponibilità di termini e condizioni, la quale pare voler risolvere un problema di certezza più legato ad uno strumento convenzionale generatore di un regime patrimoniale generale che ad un contratto;
- la norma del comma 57 in materia di nullità del contratto di convivenza, ed in particolare, per quanto riguarda i regimi patrimoniali, la lettera a) di detto comma che prevede la nullità insanabile del contratto di convivenza "*a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza*" evitando in tal modo il rischio di una ingovernabile "sovrapposizione" di regimi patrimoniali fra coppie diverse;
- la norma del comma 59 che prevede la risoluzione del contratto di convivenza, fra l'altro, in caso di "*c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona*", evitando, anche in tal caso, il rischio di una ingovernabile "sovrapposizione" di regimi patrimoniali fra coppie diverse;
- i successivi commi da 60 a 63 che prevedono norme di forma, di comunicazione e di pubblicità per i casi di risoluzione del contratto di convivenza<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Per questa ricostruzione G. Villa "Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili", Rivista di diritto civile, n. 5/2016, pagg. 1344 ss..

<sup>75</sup> In particolare il comma 60 prevede che la risoluzione di un contratto di convivenza che preveda il regime della comunione dei beni determina lo scioglimento della comunione stessa, e vengono richiamate le norme al riguardo previste nel codice civile .

Non potendo affrontare in questa sede tutti gli aspetti legati alla disciplina del contratto di convivenza si sintetizzano le norme, non espressamente analizzate nel testo, di maggior rilievo anche per l'argomento affrontato.

Il contratto di convivenza è definito al comma 50 come il contratto con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali "relativi alla loro vita in comune".

I commi successivi dettano una disciplina di tale contratto, sotto il profilo formale, contenutistico e di validità, che può essere così riassunta:

a) la forma del contratto di convivenza

Quanto alla forma il comma 51 dispone che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione (comma 60) devono essere redatti in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La forma prescritta è prevista dalla legge a pena di nullità.

Il comma 60 riserva invece alla competenza del notaio, quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, gli "atti di trasferimento di diritti reali immobiliari" comunque "discendenti" dal contratto di convivenza. La norma pare da interpretarsi in senso estensivo cioè nel senso che restano riservati alla competenza notarile tutti i contratti di convivenza che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari, anche di garanzia, o

#### 4.2) la scelta del regime della comunione dei beni

La legge n. 76/2016 consente alle speciali convivenze da essa regolate di accedere contrattualmente al regime patrimoniale generale della comunione dei beni riservato alle coppie coniugate o unite civilmente. Dopo l'entrata in vigore di detta legge, pertanto, può affermarsi che:

- nelle convivenze di fatto il regime "legale" degli acquisti dei beni, della loro appartenenza e della loro amministrazione è il **"regime" di diritto comune che regola i soggetti di "stato libero"**;

---

sciogliono la comunione di tali diritti e comunque tutti i contratti che devono essere trascritti o iscritti nei registri immobiliari.

Inoltre pare evidente che la competenza notarile, pur essendo prevista al comma 60 relativo alla risoluzione del contratto di convivenza, deve ritenersi riferita ad ogni contratto (avente quell'oggetto e quegli effetti) sottoscritto dai conviventi per regolare i loro rapporti patrimoniali e quindi anche all'originario contratto di convivenza e sue successive modifiche. Non può negarsi la "atipicità" della forma di autentica prevista dal comma 51 che parla di "scrittura privata con sottoscrizione autenticata" attribuendo tuttavia la relativa competenza al di fuori delle categorie soggettive previste dall'art. 2703 c.c..

Si porranno quindi all'interprete una serie di questioni relative in particolare agli obblighi di deposito e di conservazione degli atti, di particolare rilevanza pratica quando contengano scelte del regime patrimoniale della comunione dei beni, ed ai connessi obblighi di rilascio di copie nonché alla loro efficacia.

In particolare: il notaio è pubblico ufficiale (oltre che soggetto singolarmente ed espressamente previsto dall'art. 2703 c.c.) con obblighi di redazione, conservazione degli atti e rilascio delle copie previsti e disciplinati dalla legge notarile. Il notaio ha quale primario ed inderogabile obbligo professionale di assicurare la conformità degli atti che riceve od autentica alle norme imperative e all'ordine pubblico senza tuttavia avere (ovviamente) obblighi di attestazione (che invece vengono richiesti dal comma 51, con previsione inopportuna riferita anche al notaio);

b) Il contenuto del contratto di convivenza

Il comma 53 detta una scarsa disciplina del contenuto del contratto di convivenza, da integrare con le altre disposizioni sempre dettate per lo stesso contratto.

Innanzitutto pare opportuno procedere ad una lettura combinata del comma 53 e dei commi 54 e 56 i quali dettano, anch'essi, norme sul contenuto del contratto di convivenza e dai quali emerge che tale contratto:

- reca l'indicazione del domicilio di ciascuna parte per le notifiche. La rilevanza di tale indicazione emerge dal comma 62 che disciplina la notifica del recesso unilaterale dal contratto di convivenza con gli effetti ad essa collegati in quanto finalizzata alla conoscenza di un atto unilaterale recettizio;

- può contenere l'indicazione della residenza. La norma può intendersi nel senso che con il contratto di convivenza le parti possono convenzionalmente fissare la residenza comune (è una previsione che evoca il disposto dell'art. 144 c.c.);

- può contenere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo. È l'obbligo di contribuzione previsto come inderogabile nel matrimonio e nelle unioni civili. Nelle convivenze la relativa previsione è affidata all'autonomia negoziale delle parti;

- non può essere sottoposto a termine o condizione i quali, se inseriti, non producono l'invalidità del contratto ma si considerano come non apposti;

- può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, facendo al riguardo il comma 53 lettera c) rinvio agli articoli da 177 a 197 c.c.. Il successivo comma 54 prevede, poi, che il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con altro contratto concluso con le forme prescritte dall'art. 51;

d) La nullità del contratto di convivenza

Il comma 57 prevede la nullità (insanabile) del contratto di convivenza, nei seguenti casi:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

- se una delle parti è minore d'età;

- se una delle parti è interdetta;

- se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (impedimento al matrimonio in base all'art. 88 c.c.);

- in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

- i conviventi di fatto possono sottoscrivere un contratto di convivenza il quale, ai sensi del comma 53, lettera c), può contenere la scelta del **“regime patrimoniale della comunione dei beni”**, disciplinata dagli articoli dal 177 al 197 del c.c., richiamati dal predetto comma 53 lettera c);

La scelta del legislatore pare coerente con la struttura del rapporto disciplinato.

Mentre nel matrimonio e nelle unioni civili, rapporti caratterizzati dalla creazione di uno status personale discendente dal “rapporto genetico qualificante”, il regime legale è la “comunione dei beni”, alle convivenze di fatto si applicano le regole di diritto comune e, innanzitutto, il principio contenuto nell’art. 1372, comma 2 c.c. secondo cui il contratto *“non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”*; principio che subisce la sua principale deroga nel meccanismo della comunione degli acquisti di cui all’art. 177 lettera a) c.c. che caratterizza la comunione dei beni.

La legge n. 76/2016 però, dalla sua entrata in vigore, impone al notaio una attenta verifica sui soggetti “liberi da vincoli matrimoniali o da unioni civili” in quanto mentre prima della novella essi potevano essere **solo soggetti alle norme di diritto comune** ora occorrerà accertare:

- se vi sia una convivenza di fatto;
  - se questa sia regolata da contratto di convivenza, e
  - se tale contratto di convivenza contenga la “scelta” del regime di comunione (non legale bensì contrattuale) dei beni.

L’opponibilità ai terzi del contratto di convivenza è affidato, dal comma 52, alle iscrizioni anagrafiche presso il *“comune di residenza dei conviventi”* (così testualmente la norma). Il tenore letterale della norma sembra presupporre una residenza comune dei conviventi la quale, a sua volta, presuppone la registrazione di cui al comma 37 della legge; quest’ultima norma, poi, fa coerentemente riferimento all’art. 4 (famiglia anagrafica) del D.P.R. n. 223/1989.

Tale impostazione pare confermata dal parere reso dal Ministero dell’Interno in data 6 febbraio 2017, prot. 231 dal quale emerge che i conviventi devono essere iscritti nella medesima scheda di famiglia, pur attribuendo alla iscrizione di cui al comma 37 valore di accertamento della stabile convivenza e non di “costituzione della convivenza di fatto”.

Anche l’accertamento del contratto di convivenza è, conseguentemente, affidato ai certificati anagrafici.

Su questi aspetti è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 in data 1 giugno 2016 la quale, premessa la definizione contenuta nel comma 36, richiamato il comma 37 per “l’accertamento” della stabile convivenza e richiamati i successivi commi 52 e 59 per le “registrazioni” conseguenti ai contratti di convivenza e alla loro risoluzione, fornisce le seguenti indicazioni:

- distingue fra la **“iscrizione delle convivenze di fatto”**, da eseguire secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare dagli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989, espressamente richiamati dal comma 37 e la **“registrazione del contratto di convivenza”**, che costituisce un adempimento nuovo per l’opponibilità del contratto ai terzi. Peraltro il comma 52 della legge con riferimento al contratto di convivenza parla di *“iscrizione all’anagrafe”*<sup>76</sup> pur non trovando tale adempimento riscontro normativo nel D.P.R. 223/1989 in quanto le iscrizioni anagrafiche (di cui all’art. 7) non sono predisposte per dare pubblicità a negozi o convenzioni. La circolare in commento, opportunamente, parla di *“registrazione”* del contratto di convivenza e tale terminologia sembra mutuata dall’art. 10 del D.P.R. n. 223/1989 che lo utilizza per le “mutazioni

<sup>76</sup> Peraltro richiamando incomprensibilmente gli artt. 5 e 7 del D.P.R. 223/1989.

anagrafiche". In altre parole trattandosi di adempimento "nuovo", ed evidentemente non fisiologico per il sistema anagrafico, la predetta circolare pare inquadrarlo fra le "mutazioni relative alle posizioni anagrafiche" già iscritte;

- riguardo all'adempimento "nuovo", consistente nella "registrazione del contratto di convivenza", sue modifiche e sua risoluzione<sup>77</sup>, la circolare precisa che l'ufficiale di anagrafe *del comune di residenza dei conviventi*, ricevuta copia del contratto dal professionista dovrà tempestivamente procedere "**a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista**" e ad "**assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto.**";

- prevede, seppur incidentalmente, **il rilascio delle certificazioni anagrafiche contenenti i dati contrattuali registrati nella "scheda di famiglia" e nelle "schede individuali" dei conviventi.**

E' evidente l'inadeguatezza delle iscrizioni e registrazioni anagrafiche a svolgere la funzione di pubblicità dichiarativa loro affidata dal comma 52 della legge in commento.

L'anagrafe, i relativi adempimenti e le conseguenti certificazioni, non sono predisposti per ricevere la pubblicità di contratti o convenzioni ed assicurare la conseguente opponibilità ai terzi.

Tale funzione nel nostro ordinamento è svolta dai registri dello stato civile i quali sono caratterizzati dalla particolare forza probatoria loro riconosciuta dall'art. 451 c.c. e da una "stabilità" che trova la sua fonte normativa nell'art. 12, comma 2 del D.P.R. 396/2000 e che garantisce la funzione loro affidata<sup>78</sup>.

Se si considera che la comunione dei beni rappresenta una forte deroga ai principi di diritto comune relativi all'acquisto, all'appartenenza ed all'amministrazione dei beni, che ha fonte normativa e si instaura normalmente a fronte di un rapporto certo (matrimonio o unione civile), è evidente l'anomalia di far nascere tale meccanismo da un contratto, in assenza di rapporto certo, ed accertabile attraverso i registri dello stato civile, e senza possibilità di offrire un adeguato strumento di opponibilità ai terzi.

Ancora più evidente è poi tale anomalia se si pensa che tale scelta, e i relativi effetti in deroga alle regole ordinarie sugli effetti del contratto, è affidata, non ad un atto avente la forma solenne delle convenzioni matrimoniali, ma anche ad una semplice scrittura privata autenticata (anche) da avvocato, quindi senza obbligo, disciplinato dalla legge, di conservazione e rilascio di copia ed inoltre con **l'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza** affidata ad una iscrizione (rectius registrazione) anagrafica.

Preme sottolineare che la pubblicità riguarda **il contratto di convivenza e non il regime di comunione dei beni** eventualmente scelto.

---

<sup>77</sup> La circolare contiene precisazioni relative alla registrazione della risoluzione del contratto di convivenza sulla base delle previsioni contenute nei commi 59 lettera a) e 51 della legge, 59 lettera b) e 61 della legge, 59 lettera c) della legge e 12 dell'ordinamento anagrafico, nonché 59 lettera d) e 63 della legge.

<sup>78</sup> L'art. 12, comma 2 del D.P.R. 396/2000 dispone: "2. *Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata.*". Sulla base di tale disposizione l'atto di costituzione dell'unione civile, ad esempio, trova la sua stabilità nell'essere iscritto nel luogo in cui l'unione civile è stata costituita e il relativo ufficio sarà competente al rilascio degli estratti, completi delle annotazioni. I principi che regolano la formazione delle schede anagrafiche e il loro aggiornamento, nonché il rilascio delle relative certificazioni, invece, collegano i relativi obblighi ed adempimenti alla residenza nel comune con gli intuibili riflessi nel caso di mutamento di residenza.

Infatti dalle registrazioni anagrafiche, e dalle relative certificazioni, risulterà solo l'esistenza del contratto di convivenza con la conseguente necessità di acquisirne copia, essendo certi che sia copia conforme a quella conservata agli atti dell'ufficio anagrafico, per verificare se esso contenga la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni<sup>79</sup>, **non essendo tale regime oggetto di autonoma pubblicità** e quindi non essendo direttamente rilevabile dalla certificazione anagrafica.

Altro aspetto che richiede una riflessione, alla luce del successivo comma 54, è se il regime della comunione dei beni scelto con il contratto di convivenza possa essere successivamente modificato convenendo, ad esempio, forme di comunione convenzionale (art. 210 c.c.).

La norma contenuta nel comma 53 lettera c), letta in combinato disposto con il successivo comma 54 e tenuto conto dell'intera disciplina recata dalla legge in commento e dalle esigenze di tutela dei terzi porta a ritenere, in linea con quanto affermato in altro precedente Studio<sup>80</sup>, che:

- l'originario contratto di convivenza, o una sua modifica, possa contenere unicamente la "scelta" del regime di comunione regolato dagli artt. da 177 a 197 del c.c. (norme in materia di comunione legale coniugale, richiamate dal comma 53 lettera c);

- tale scelta deve ritenersi che possa essere contenuta non solo nell'originario contratto di convivenza, ma anche in una sua successiva modifica (ad esempio l'originario contratto di convivenza può contenere altri accordi patrimoniali ma non la scelta del regime della comunione che viene "scelto" con un successivo contratto modificativo del primo);

- la "modifica" del regime patrimoniale "scelto" cui fa riferimento il comma 54 deve intendersi unicamente nel senso che i conviventi possono decidere di "sciogliere" il regime della comunione dei beni tornando, ad essere regolati dalle norme di diritto comune in quanto soggetti di "stato libero";

La comunione dei beni come regime patrimoniale generale dei conviventi, pertanto, si configura come un regime modellato sulle norme di cui agli artt. da 177 a 197 c.c. (richiamate dal comma 53, lettera c), si instaura con la sottoscrizione del contratto di convivenza e sarà opponibile ai terzi con l'iscrizione (rectius registrazione) negli atti anagrafici, come previsto dal comma 52.

Naturalmente anche quando il contratto di convivenza contenente la scelta del regime di comunione dei beni, o la sua modifica, sia ricevuto o autenticato da notaio sarà soggetto alla forma di pubblicità prevista dal comma 52 (iscrizione all'anagrafe) ma mai alle forme di pubblicità previste dagli articoli 162 e 163 c.c., applicabili solo ai regimi patrimoniali del matrimonio e delle unioni civili.

Può ritenersi, invece, marginalmente applicabile la pubblicità notizia di cui all'art. 2647 c.c. qualora si sia instaurata contrattualmente la comunione dei beni fra i conviventi e vengano compiuti *"atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179"*. Le altre ipotesi previste dall'art. 2647 c.c., invece, non potranno trovare applicazione nelle convivenze.

Un accenno alla risoluzione del contratto di convivenza che determina lo scioglimento della eventuale comunione dei beni con esso scelta (comma 60).

La risoluzione del contratto di convivenza è disciplinata dai commi dal 59 a 63 i quali prevedono che il contratto di convivenza si scioglie:

---

<sup>79</sup> Nessun problema vi sarà ad avere copia autentica del contratto se esso sia stato ricevuto o autenticato da notaio mentre più delicata si presenterà la situazione nel caso in cui il contratto sia stato autenticato da avvocato.

<sup>80</sup> Si rinvia a F. Mecenate in "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge "Cirinnà" Studio Civilistico n. 196-2017/C, approvato in data 24 gennaio 2018 in C.N.N. Notizie e bibliografia in esso citata, pag. 18 ss.

- per accordo delle parti (comma 59 lettera a). Riguardo al regime patrimoniale della comunione dei beni eventualmente scelto dai conviventi, pare doversi affermare che tale regime si scioglie al momento del perfezionamento del contratto risolutivo (comma 60), con l'effetto di assoggettare nuovamente, per il futuro, i conviventi alle regole di diritto comune. Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento alla registrazione negli atti anagrafici e al riguardo la citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016 prevede la notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per accordo fra le parti (comma 59, lettera a), in combinato disposto con il comma 51);

Anche l'accordo risolutivo, infatti, è soggetto alle stesse forme di cui al comma 51. Per le regole di scioglimento della comunione dei beni il comma 60 richiama le norme del codice civile in materia di comunione legale, in quanto compatibili;

- per recesso unilaterale (comma 59, lettera b). La norma contenuta nel comma 59, lettera b) della legge introduce una deroga al principio generale di cui all'art.1372 c.c., secondo cui il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso. Per questa particolare tipologia di contratto la legge ammette (come peraltro consentito dallo stesso art. 1372 c. c.), oltre al "mutuo consenso" quale causa di scioglimento il recesso unilaterale.

Il recesso unilaterale pone, evidentemente, criticità ancora maggiori in presenza di un regime di comunione dei beni rispetto al momento in cui detto regime può considerarsi sciolto. Pare potersi collocare il recesso unilaterale previsto dal comma 58 lettera b) fra i negozi unilaterali recettizi (in quanto negozio in cui la dichiarazione di volontà è diretta ad un soggetto determinato) ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 1334 c.c..

Il comma 61, infatti, prevede, in caso di recesso unilaterale, che il professionista che riceve o autentica l'atto (anche il recesso unilaterale è sottoposto alla forma di cui al comma 51 come espressamente previsto dal comma 60) **ne notifichi copia all'altro contraente all'indirizzo indicato nel contratto di convivenza.**

Il recesso unilaterale dal contratto di convivenza, quindi, in quanto negozio unilaterale recettizio sarà perfetto ed efficace solo quando giunge a conoscenza del destinatario.

Anche in questo caso si ritiene che trovi applicazione il principio della presunzione di conoscenza previsto dall'art. 1335 c.c..

Dovrà pertanto ritenersi che la comunione dei beni prevista nel contratto di convivenza, in caso di recesso unilaterale di una parte da tale contratto, si scioglia, con effetto fra le parti, quando tale atto unilaterale diviene efficace, e cioè dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, cioè l'altro convivente (art. 1334 c.c.).

Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento alla iscrizione (registrazione) all'anagrafe del recesso unilaterale notificato ai sensi del comma 61, come previsto dal comma 61 stesso, che richiama gli adempimenti di cui al comma 52. Al riguardo la citata Circolare n. 7/2016 prevede la notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per recesso unilaterale di una parte (comma 59, lettera b), in combinato disposto con il comma 61).

Il contratto di convivenza si risolve (e la comunione dei beni in esso contenuta si scioglie) inoltre:

- per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona (comma 59 lettera c)<sup>81</sup>. In tale ipotesi il comma 62 impone al contraente che ha contratto matrimonio o unione civile di notificare il relativo estratto dello stato civile all'altro contraente e al professionista che ha ricevuto o autenticato l'atto. La citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016 prevede che la comunicazione all'anagrafe, riguardante il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed altra persona, debba essere fatta da parte dell'ufficio di stato civile (comma 59, lettera a, in combinato disposto con l'art. 12 del regolamento anagrafico)<sup>82</sup>;

- per morte di uno dei contraenti (comma 59 lettera d). Il comma 63 prevede, anche in questo caso, una notificazione al professionista da parte del contraente superstite o degli eredi del defunto, dell'estratto dell'atto di morte per l'annotazione nei registri anagrafici al fine della opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza. Al riguardo la citata Circolare n. 7/2016 prevede la notifica da parte del professionista dell'intervenuta risoluzione per morte di una parte (comma 59, lettera d, in combinato disposto con il comma 63).

Le specifiche cause di risoluzione del contratto di convivenza previste dal comma 59 lettere c) e d), comunque, trovano adeguata pubblicità anche negli atti dello stato civile ed in particolare mediante annotazione negli atti di nascita dei conviventi, parti del contratto.

### **Documenti cui fare riferimento per la iscrizione della convivenza di fatto e per la registrazione del contratto di convivenza**

Resta una riflessione finale di portata pratica sul certificato anagrafico da richiedere per accertare l'esistenza di un contratto di convivenza e, conseguentemente, l'eventuale scelta da parte

---

<sup>81</sup> Pare evidente che la libertà di stato è uno dei presupposti affinché possa dirsi esistente una convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016.

Non potrà pertanto stipularsi un contratto di convivenza fra persone separate.

Tale conclusione pare doversi raggiungere in base alle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- nel comma 59 lettera c), in esame, che prevede il matrimonio e l'unione civile, tra un convivente e altra persona, come causa di risoluzione del contratto di convivenza; meglio forse dovremmo dire come causa di dissoluzione della convivenza di fatto con conseguente risoluzione del contratto che la regola;
- nel comma 36 nella parte in cui prevede che i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni "non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile";
- nel comma 57 lettera a) il quale prevede come causa di nullità insanabile del contratto di convivenza la presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza.

Pertanto il professionista, ed il notaio in particolare, chiamato a stipulare un contratto di convivenza dovrà verificare che entrambe le parti del contratto siano di stato libero (cioè non coniugate né parti di un'unione civile) e non abbiano in corso un altro contratto di convivenza.

<sup>82</sup> Anche nell'ipotesi prevista dal comma 59 lettera c) pare logico ritenere che il professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, al quale ai sensi del comma 62 deve essere comunicato il matrimonio o l'unione civile, sia obbligato alla trasmissione di cui al comma 52 per l'opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza. Diversamente argomentando non si giustificerebbe la comunicazione al professionista. Inoltre un elemento determinante a favore dell'interpretazione proposta si desume dal successivo comma 63, che disciplina il caso di morte di uno dei contraenti, nel quale tale obbligo di annotazione in capo al professionista è previsto espressamente e, non a caso, collegato alla notificazione della parte. Inoltre pare logica l'estensione anche a questa ipotesi dell'obbligo a carico del professionista di "annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione" previsto dal successivo comma 63 in caso di morte di uno dei conviventi. La citata Circolare 7/2016 ha, tuttavia, previsto la comunicazione all'anagrafe da parte dell'ufficio di stato civile ove il matrimonio è iscritto o trascritto o ove è stata costituita unione civile.

dei conviventi del regime di comunione dei beni, nonché le successive eventuali modifiche del contratto stesso e la sua risoluzione che comportino lo scioglimento del detto regime.

Sotto questo profilo la soluzione normativa di affidare alle iscrizioni e registrazioni anagrafiche, e alle relative certificazioni, l'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza evidenzia tutta la sua inadeguatezza.

Rinviando al più volte richiamato studio civilistico<sup>83</sup>, per gli approfondimenti ivi contenuti, ci si limita in questa sede a fare un quadro delle iscrizioni anagrafiche della convivenza, delle registrazioni del relativo contratto, sue modifiche e sua risoluzione e delle certificazioni cui fare riferimento.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 76/2016, può ipotizzarsi il seguente quadro:

- **iscrizione della convivenza di fatto:** comma 37 della legge che fa riferimento agli artt. 4 (famiglia anagrafica) e 13 (dichiarazioni anagrafiche, in particolare comma 1, lettera b che prevede la dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia).

Come già detto l'iscrizione anagrafica, nella speciale convivenza disciplinata dalla legge in commento, deve ritenersi che costituisca **presupposto per la registrazione**, ai sensi del comma 52, del contratto tipico di convivenza disciplinato dalla legge stessa, sue modifiche e sua risoluzione.

Non pare al momento prevista una apposita "iscrizione" qualificata della speciale convivenza disciplinata dalla legge n. 76/2016 (infatti sia la legge che la circolare fanno riferimento alle procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989 citati).

Il documento cui fare riferimento per verificare l'esistenza di un rapporto di convivenza, pertanto, è il certificato di stato di famiglia ed, in particolare, lo **"stato di famiglia con rapporti di parentela"** (certificato così denominato nella lista dei certificati della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Tale certificato, tuttavia, presenta un certo grado di genericità rispetto alla "convivenza" da esso desumibile in quanto potrebbe riferirsi non alla convivenza "qualificata" (legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale) di cui al comma 36 della legge in commento ma ad altro più generico rapporto che giustifica la coabitazione, e quindi l'istituzione di un'unica famiglia anagrafica.

L'indicazione in esso di un rapporto di "convivenza" può, tuttavia, costituire l'elemento sulla base del quale procedere alle ulteriori, specifiche, verifiche richiedendo, eventualmente, l'ulteriore documento costituito dal "certificato di contratto di convivenza".

Al riguardo va precisato che il predetto certificato di "stato di famiglia con rapporti di parentela", per la struttura dell'anagrafe, è idoneo a fornire la necessaria informazione solo se il soggetto (nel caso di specie il convivente di fatto) riguardo al quale viene richiesta la certificazione è l'intestatario della scheda di famiglia. A titolo di esempio, e immaginando il caso più semplice in cui lo stato di famiglia sia formato solo dai conviventi ed eventualmente da un loro figlio (e l'intestatario della scheda sia uno dei conviventi), lo stato di famiglia anagrafico riporterà i seguenti rapporti di "parentela": Tizio, IS (intestatario scheda), Tizietto, FG (figlio), Tizia, CV (convivente).

---

<sup>83</sup> Si rinvia ancora a F. Mecenate in "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge "Cirinnà" Studio Civilistico n. 196-2017/C, cit.

Se invece l'intestatario della scheda di famiglia è un terzo soggetto (ad esempio un genitore di uno dei conviventi con il quale gli stessi coabitano) detto certificato non è più idoneo a fornire in maniera adeguata tale informazione<sup>84</sup>.

Infatti occorre tener presente che nello stato di famiglia anagrafico viene registrato, e quindi certificato, il solo vincolo dei componenti della famiglia nei confronti dell'intestatario della scheda, ma non vengono registrati i vincoli esistenti fra gli altri componenti della famiglia in relazione ai loro rapporti interpersonali<sup>85</sup>.

Tali peculiarità del sistema anagrafico hanno portato gli uffici di anagrafe ad adottare una prassi che ritiene necessaria una apposita dichiarazione di parte per la speciale convivenza di cui alla legge n. 76/2016, ai fini della sua iscrizione anagrafica<sup>86</sup> e conseguente relativa certificazione<sup>87</sup> che, nella prassi degli uffici di anagrafe, viene chiamata **"certificato di convivenza di fatto"**<sup>88</sup>.

Al momento, tuttavia, anche in base alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare del Ministero dell'Interno, il certificato che, in prima battuta, può essere indicativo dell'esistenza di una convivenza iscritta è, con tutti i suoi limiti, il predetto "stato di famiglia con rapporti di parentela"<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> Si pensi a questo esempio: Caio intestatario della scheda è padre di Tizio, il quale Tizio è convivente di fatto con Tizia. In questo caso l'intestatario della scheda non è uno dei conviventi ma i rapporti di parentela riportati sono i medesimi e cioè Caio, IS (intestatario scheda), Tizio, FG (figlio), Tizia, CV (convivente). Cosicché una mera lettura delle risultanze anagrafiche potrebbe far presumere che Tizia è convivente con Caio.

<sup>85</sup> Riguardo alla registrazione dei vincoli esistenti fra i vari componenti della famiglia anagrafica è intervenuta la circolare del Ministero dell'interno in data 20 gennaio 1997, n. 3 avente ad oggetto "Anagrafe – Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafico" dove si afferma: *"Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223."* L'applicazione di tale disposizione operativa sarebbe di evidente aiuto ai fini dell'accertamento di cui al comma 37 della legge in commento.

<sup>86</sup> Sul punto R. Calvigioni in *"Contratti di convivenza e contratti di affidamento fiduciario quali espressioni di un diritto civile postmoderno"*, I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato (atti dei Convegni di Bologna 26 novembre 2016 e Roma 3 marzo 2017, pag. 54 ss.

<sup>87</sup> Che viene ritenuta rilasciabile ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 nella parte in cui prevede che l'ufficiale di anagrafe rilasci, a chiunque ne faccia richiesta, i certificati concernenti *"ogni altra informazione"* contenuta nelle schede anagrafiche.

<sup>88</sup> Tale certificato, secondo la recente prassi degli uffici di anagrafe, ha il seguente contenuto (ricavato da alcuni certificati rilasciati):

**"Certificato di Convivenza di fatto**

**Articolo 1, comma 36, Legge 20 maggio 2016, n. 76**

**L'ufficiale di anagrafe**

**Vista l'Anagrafe della Popolazione Residente**

**Certifica che**

**Cognome .....**

**Nome .....**

**Nato a ..... il .....**

**E**

**Cognome .....**

**Nome .....**

**nata a ..... il .....**

**alla data odierna risultano formare una convivenza di fatto, come da dichiarazione resa in data ..... all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di.....**

**NESSUNA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

**(luogo e data)**

**L'Ufficiale d'Anagrafe"**

<sup>89</sup> Nelle "Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico" che l'Istat, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha diramato del 1992 (tuttora valide in quanto l'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 non ha subito modifiche), si legge: *"È stato così ben definito il concetto di "famiglia anagrafica" nel senso che per la formazione di essa è sufficiente*

Pare evidente ed urgente alla luce della normativa introdotta dalla legge n. 76/2016 l'adeguamento delle certificazioni anagrafiche al fine di poter da esse desumere, in modo specifico e mediante la richiesta di un unico certificato esaustivo, l'esistenza della speciale convivenza dalla legge stessa disciplinata e l'eventuale registrazione di un contratto di convivenza, così da attuare la funzione di accertamento prevista dal più volte citato comma 37 e la funzione di pubblicità dichiarativa prevista dal comma 52;

- **registrazione del contratto di convivenza:** qualora dallo "stato di famiglia con rapporti di parentela" emerga l'iscrizione di una convivenza, occorrerà verificare se tale convivenza (sempre che si tratti della speciale convivenza di cui al comma 36<sup>90</sup>) sia regolata da contratto di convivenza, reso opponibile ai terzi mediante la sua "registrazione" all'anagrafe. La citata Circolare n. 7/2016 prevede che tale registrazione vada eseguita sia nella "scheda di famiglia" dei conviventi (art. 21 del Regolamento di anagrafe) che nelle loro "schede individuali" (art. 20 del Regolamento di anagrafe).

Per accertare la registrazione anagrafica di un contratto di convivenza potrà essere richiesto un "**certificato di contratto di convivenza**" (così denominato nella lista dei certificati della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)<sup>91</sup>, che l'Ufficiale di anagrafe rilascerà ai sensi del già citato art. 33 del D.P.R. n. 223/1989, che espressamente prevede il rilascio di certificati concernenti "ogni altra informazione" contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

---

*che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell'anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le "famiglie anagrafiche", in armonia con la funzione caratteristica dell'anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto. (omissis) La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica – art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4."*

<sup>90</sup> E tale circostanza potrebbe essere verificata, secondo la riportata prassi adottata dagli Uffici di Anagrafe ma che non pare provare conforto nella più volte citata Circolare Ministeriale, richiedendo il "certificato di convivenza di fatto" di cui alla nota 88.

<sup>91</sup> Di seguito il certificato di contratto di convivenza rilasciato dalla ANPR, fornito dalla Dottoressa Grazia Benini e dal Dottor Renzo Calvigioni, esperti ANUSCA, e componenti della commissione:

**"Certificato di Contratto di Convivenza**

**L'ufficiale di anagrafe**

**A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30-5-1989, N.223;**

**Visti i dati registrati dal comune di .....**

**Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE**

**Cognome .....**

**Nome .....**

**nato il ..... in .....**

**Atto N. ... parte 1 serie A - anno .... - Comune di .....**

**(C.F. ....)**

**E**

**Cognome .....**

**Nome .....**

**nata il ..... in .....**

**Atto .....**

**(C.F. ....)**

**Risultano aver stipulato il .....,a ....., un contratto di convivenza,**

**comunicato il da ..... Estremi della comunicazione: .."**

- **registrazione delle modifiche e della risoluzione del contratto di convivenza (o delle sue modifiche):** anche le modifiche del contratto di convivenza e la relativa risoluzione devono essere registrati all'anagrafe e risulteranno dalle certificazioni anagrafiche, rilasciate ai sensi dell'art. 33 del citato D.P.R. 223/1989, che, in base alla circolare n. 7/2016, "dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede". Il certificato cui fare riferimento è sempre il "**certificato di contratto di convivenza**".

**Pertanto:**

- se dal certificato di "stato di famiglia con rapporti di parentela" non emerge una convivenza iscritta, non potrà esservi un contratto di convivenza "tipico", regolato dalla legge n. 76/2016 e registrato all'anagrafe e pertanto non potrà esservi fra i conviventi un regime di comunione dei beni opponibile ai terzi. Al soggetto di stato libero si applicheranno, quindi, le norme di diritto comune;

- se dal suddetto certificato di stato di famiglia risulti iscritta all'anagrafe una convivenza potrà essere opportuno chiedere il "**certificato di contratto di convivenza**" per verificare se la convivenza iscritta (sempre che si tratti della speciale convivenza di cui al comma 36 della legge n. 76/2016) sia o meno regolata dal contratto "tipico" previsto dalla normativa in esame. Solo se da detto certificato emerge che la convivenza è regolata da tale contratto occorrerà compiere l'ulteriore verifica circa il contenuto del contratto stesso, ed in particolare verificare se esso contenga la scelta della comunione dei beni di cui al comma 53 lettera c).

Infatti, come già detto, dal certificato risulteranno i dati relativi al contratto, indicati nella Circolare 7/2016, ma non emergerà il regime della comunione dei beni eventualmente scelto, per il quale non è prevista specifica pubblicità. Sul punto si auspica un adeguamento del sistema che renda oggetto di autonoma pubblicità tale regime in quanto, intuitivamente, è l'aspetto che incide nei rapporti con i terzi e necessita di essere loro opponibile. Tale verifica risulterà agevole se il contratto di convivenza sia stato rogato o autenticato da notaio e tenuto a raccolta. Sarà meno agevole nel caso il contratto sia stato autenticato da avvocato. In tal caso occorrerà chiedere copia del contratto di convivenza all'ufficio di anagrafe presso cui deve essere conservato (si veda in proposito a Circolare 7/2016) mediante la procedura di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le stesse indicazioni valgono anche per le eventuali modifiche al contratto di convivenza.

La risoluzione del contratto, come già detto, risulterà anch'essa registrata agli atti dell'anagrafe ed emergerà dal medesimo "certificato di contratto di convivenza".

Le cause di risoluzione di cui al comma 59 lettera c (matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona) e 59 lettera d (morte di uno dei contraenti) emergeranno dall'estratto dell'atto di nascita dei conviventi.

Qualora vi sia una convivenza iscritta risultante dallo stato di famiglia ma essa non sia regolata da contratto di convivenza (ovvero non si tratti della speciale convivenza di cui al comma 36 della legge in esame) potrà essere richiesta all'ufficiale dell'anagrafe il rilascio di una certificazione negativa che attesti che nessun contratto di convivenza è stato trasmesso;

- le esigenze di verifica legate alla scelta del regime di comunione dei beni da parte dei conviventi si pongono a partire dal **5 giugno 2016**, data di entrata in vigore della legge n. 76/2016. Prima di tale data, infatti, i soggetti di stato libero potevano solo essere soggetti alle regole di diritto comune.

Il tutto con i limiti e le difficoltà relativi alla fisiologica inadeguatezza del sistema anagrafico, delle schede che lo costituiscono, e delle relative certificazioni, sia sul piano probatorio sia sotto l'aspetto della ambulatorietà, legata al trasferimento di residenza, delle informazioni in esso

contenute in quanto funzionali alla *“raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza”*<sup>92</sup>.

## 5) La scelta del cognome nell’unione civile

Infine, un accenno alla disciplina relativa alla scelta del cognome “comune” nell’unione civile dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2017<sup>93</sup>:

- tale scelta è innanzitutto disciplinata nel comma 10 della Legge ed anche negli artt. 70-octies e 70 quaterdecies del D.P.R. n. 396/2000, che consentono alle parti di assumere al momento della costituzione dell’unione civile, e per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo fra i loro cognomi con la possibilità di anteporlo o posporlo al proprio se diverso o anche sostituirlo al proprio;

- può essere dichiarata “contemporaneamente” alla costituzione dell’unione civile o dopo la costituzione (art. 70 octies comma 3 D.P.R. n. 396/2000)

- se viene dichiarata contemporaneamente alla costituzione dell’unione civile, tale scelta viene inserita nell’atto di costituzione (art. 70-quaterdecies, comma 2 D.P.R. n. 396/2000) mentre se viene dichiarata dopo la costituzione viene iscritta i sensi dell’art. 63, comma 1 lettera g) sexies del D.P.R. n. 396/2000.

Contrariamente a quanto disposto per il periodo transitorio dal D.P.C.M. n. 144/2016, tale scelta non va annotata nell’atto di nascita e non produce un aggiornamento anagrafico, in base a quanto ora dispone l’art. 20 (Schede individuali), comma 3 bis del D.P.R. n. 223/1989, aggiunto dall’art. 3, comma 1), lettera c) del D. Lgs. n. 5/2017.

Pertanto, come per il matrimonio<sup>94</sup>, anche nell’unione civile la “scelta del cognome” ai sensi delle citate norme, vale come autorizzazione all’uso del cognome per la durata dell’unione civile, senza che ciò comporti un cambiamento di generalità delle parti (o della parte) dell’unione.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 212 del 22 novembre 2018 per risolvere le criticità sorte dall’applicazione della disciplina transitoria di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144, fino all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2017 che ha introdotto la predetta disciplina a regime (quindi dal 5 giugno 2016 fino all’11 febbraio 2017).

L’art. 4 del citato D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144 infatti riguardo al cognome disponeva che a seguito della relativa scelta ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune *“i competenti uffici procedono alla annotazione nell’atto di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica.”*

---

<sup>92</sup> Le criticità legate alla dimensione locale dell’anagrafe cercano risposta nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (istituita presso il Ministero dell’Interno con D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con Legge 17/12/2012 n. 221) conseguente alla emanazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126 “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.”, entrato in vigore il 15/08/2015. Le modificazioni introdotte al regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, mirano a rendere il regolamento anagrafico stesso coerente con la nuova prospettiva dell’anagrafe nazionale unitaria gestita con modalità informatiche e telematiche. In tale ambito è previsto che i certificati anagrafici siano rilasciati anche dagli ufficiali di anagrafe di comuni diversi da quello in cui la persona risiede.

<sup>93</sup> Sul punto R. Calvigioni in “Codice dell’unione civile e delle convivenze” a cura di M. Sesta, cit., pagg. 1473 ss

<sup>94</sup> Riguardo al quale il “cognome della coppia” è previsto dall’art. 143-bis c.c. il quale detta una disciplina che presenta notevoli differenze rispetto a quella dettata per le unioni civili. Sul punto T. Auletta in “Le unioni Civili e le convivenze - Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017”, cit., pag. 123 ss..

In senso contrario, come già detto, ha disposto il D.Lgs. n. 5/2017 il quale:

- con l'art. 3 ha aggiunto all'art. 20 del Regolamento di anagrafe un comma 3-bis il quale dispone *“Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.”*;

- con il successivo Art. 8 ha disposto *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.”*.

Proprio su tali norme del D. Lgs. n. 5/2017, ed in particolare sulla correzione del cognome già acquisito nella vigenza della disciplina transitoria, è stata sollevata questione di legittimità Costituzionale<sup>95</sup>.

La corte con la citata Sentenza ha dichiarato:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE<sup>96</sup>.

Pertanto, a seguito della disciplina “a regime” introdotta dal D. Lgs. n. 5/2017:

---

<sup>95</sup> Su questo aspetto, peraltro anche riguardo al cognome acquisito dal figlio di una delle parti dell'unione civile, era intervenuta, prima della Sentenza della Corte Costituzionale, una Ordinanza del Tribunale di Gela in data 10 novembre 2017, RG 340/2017.

<sup>96</sup> Nella Sentenza della Corte Costituzionale si legge: *“Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che oggetto della delega in esame era «[l'] adeguamento [...] delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, e in particolare di quella di cui all'art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili. Quest'ultima disposizione prevede un sistema di individuazione del cognome comune fondato sull'accordo e ispirato alla libertà di determinazione delle parti dell'unione civile. Ad esse è riconosciuta infatti la facoltà di adottare un cognome unico, scegliendolo tra quello dell'una o dell'altra. Parimenti, esse potrebbero legittimamente decidere di mantenere i rispettivi cognomi, rinunciando a contraddistinguere il vincolo con un cognome comune e condiviso.*

*Ancorché la disposizione del comma 10 non contenga un'espressa qualificazione degli effetti di tale scelta, essa fornisce tuttavia un'indicazione quanto mai significativa circa la necessità di modifiche anagrafiche, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell'unione civile. Ai sensi del comma 10 in esame, infatti, la scelta del cognome è operata «per la durata dell'unione». Dallo scioglimento dell'unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune. È stata proprio la considerazione di tale delimitazione temporale che ha guidato la scelta operata dal legislatore delegato. Infatti, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del d.lgs. n. 5 del 2017, si rileva che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell'unione civile avrebbe effetto solo per la durata dell'unione». Tale rilievo sottintende la contraddittorietà e l'irragionevolezza insite nell'attribuire alla scelta compiuta dalle parti dell'unione civile un effetto, la variazione del cognome anagrafico, che è nell'ordinamento tendenzialmente definitivo e irreversibile, mentre nella specie sarebbe temporaneo e limitato alla durata dell'unione. Vale la pena di rammentare che l'aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.”*

- la scelta del cognome “comune” nell’unione civile non comporta un effetto di variazione del cognome anagrafico della parte dell’unione;
- non viene annotata nell’atto di nascita e, se già annotata nel periodo transitorio, deve essere oggetto di correzione ai sensi del citato art. 8 del D. Lgs. n. 5/2017;
- la scelta può essere effettuata contemporaneamente alla costituzione dell’unione civile, ed inserita nell’atto di unione civile al momento della sua formazione secondo la formula 73 quinquies del Decreto Ministero Interno in data 27 febbraio 2017, ovvero può essere dichiarata dalle parti dopo la costituzione dell’unione civile, e viene iscritta ai sensi dell’art. 63, comma 1, lettera g-sexies del D.P.R. n. 396/2000 secondo la formula 121- duodecies del Decreto stesso. Di tale scelta non è prevista annotazione a margine dell’atto di unione civile.